CURSA (pas)SAGGI
anno 2 - numero 04 - gennaio/aprile - 2015
ISSN 2284-4376

AUTOFINANZIAMENTO E AREE MARINE PROTETTE

a cura di Davide Marino*, Natalia Marzia Gusmerotti** e Alessandra Nasti***

* Professore Associato di Economia ed Estimo Rurale presso l'Università degli Studi del Molise, Dipartimento di Bioscienze e Territorio.

** Ricercatrice presso l'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

*** Ricercatrice presso il CIRSPE, Centro Italiano di Ricerche e Studi per la Pesca.

CURSA (pas)SAGGI – ricerche e progetti

Direzione scientifica: Piermaria Corona

Comitato editoriale: Davide Marino, Aurora Cavallo, Benedetta Di Donato

Comitato scientifico: Stefano Banini, Silvio Franco, Gianfranco Franz, Marco Gonella, Antonio Leone, Marco Marchetti, Paolo Mauriello, Giuseppe Scarascia Mugnozza, Stefania Scippa, Franca Siena, Umberto Simeoni.

Il CURSA - Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e Ambientale, fondato dagli Atenei del Molise, di Ferrara e della Tuscia con l'Associazione no-profit IDRA – propone, analizza e interpreta linee di ricerca e strategie d'intervento per la governance ambientale e lo sviluppo sostenibile con un approccio multi- scalare e multidisciplinare.

Le attività di ricerca che il CURSA conduce sui sistemi socio-ecologici rispondono alla natura sistemica del suo oggetto, variando dall'analisi, alla valutazione, al supporto al decisore pubblico, alla comunicazione scientifica. CURSA (pas) SAGGI riassume nel titolo la proposta di un approccio eterodosso, problematico e complesso alla ricerca sulle relazioni che legano ambiente e attività umane. Questa collana intende rappresentare un luogo di sperimentazione e scambio attraverso cui favorire la condivisione della conoscenza e la divulgazione dell'esperienza di analisi e di ricerca che il CURSA conduce. La collana ospita una produzione di saggi e studi in progress, che compongono la cosiddetta "letteratura grigia", che il CURSA sceglie di rendere visibile e fruibile. CURSA (pas)SAGGI contiene, infatti, scritti compiuti, documenti operativi, temi di frontiera, come appunti e suggestioni, che i ricercatori e i collaboratori del CURSA scelgono di pubblicare per proporre uno spaccato sullo stato della ricerca e un confronto sui suoi possibili futuri percorsi di indagine.

Tutti i lavori pubblicati sono sottoposti a revisione con garanzia di terzietá (peer-review), secondo i criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni definiti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Editore: CURSA, via Palermo 37, 00184 Roma

DAVIDE MARINO, professore associato di Economia ed Estimo Rurale presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell'Università del Molise. Membro del Collegio del Dottorato Internazionale "Management and Conservation Issues in Changing Landscapes", dell'Università del Molise e del Dottorato "Progettazione e Gestione dell'Ambiente e del Paesaggio", de La Sapienza, Università di Roma. Parallelamente alla docenza porta avanti, come coordinatore, numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali sui temi dell'ambiente, dell'agricoltura e del paesaggio.

NATALIA MARZIA GUSMEROTTI è ricercatrice presso l'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, centro di ricerca per l'interazione delle scienze economiche, sociali, statistiche e tecnologiche, dove si occupa prevalentemente di modelli di governance pubblica e privata per la sostenibilità dei modelli di produzione e consumo. Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Trento, ha conseguito il titolo di Master in Gestione e Controllo dell'Ambiente presso la Scuola Superiore Sant'Anna, dove ha avviato nel 2004 la propria attività di ricerca e docenza sui temi della gestione sostenibile delle imprese e del territorio. Ha conseguito un dottorato di ricerca presso la Seconda Università degli Studi di Napoli in diritto ambientale europeo e comparato sul partenariato pubblico-privato nella tutela dell'ambiente e delle risorse naturali. Ha collaborato con Confindustria come esperto giuridico tecnico per la gestione ambientale e della salute e sicurezza dei lavoratori e con Coldiretti come esperto di politica e normativa ambientale a livello nazionale, comunitario e internazionale.

ALESSANDRA NASTI, ricercatrice presso il CIRSPE, Centro Italiano di Ricerche e Studi per la Pesca, si occupa di ricerca applicata e assistenza tecnica nel settore della pesca e dell'acquacoltura, finalizzata a interventi di gestione delle risorse ittiche, monitoraggio degli ecosistemi acquatici, e formazione degli operatori. Laureata in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, ha conseguito il diploma di Master di II livello in "Governance delle aree naturali protette" realizzando una tesi sulla gestione della pesca professionale e sportiva nelle aree marine protette.
É tra i soci fondatori di Lands Network, spin off dell'Università degli Studi del Molise, con il quale ha condotto analisi sulle politiche di gestione delle aree marine protette italiane. Attualmente collabora per la definizione di programmi dei Programmi di Misure della Strategia Marina in Italia (Direttiva 2008/56/CE).

ANNA PARASACCHI, architetto, si occupa di ecologia sociale e aree protette presso la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, una struttura nata nel 2008 per iniziativa di imprese, associazioni di imprese ed esperti della sostenibilità, che puntano a favorire lo sviluppo della *green economy* in Italia.

PAOLO PIGLIACELLI, Responsabile Dipartimento Progetti di Federparchi, ha lavorato in diverse aree protette con mansioni gestionali e di sviluppo di progetti nell'ambito dell'efficacia di gestione, della biodiversità, delle attività sostenibili, dei monitoraggi e della valorizzazione delle risorse naturali. Collabora a numerosi organismi nazionali ed europei (Ministeri ambiente e agricoltura, IUCN, Europarc) sui temi delle aree protette.

ELENA SOFFIETTI, laureata in sociologia; lavora a Bruxelles alla Direzione Generale Imprese e Industrie della Commissione europea, presso la Direzione "Aspetti ambientali nella politica delle imprese"; Collabora con il Ministero dell'Ambiente nell'ambito del progetto di ricerca "Valutazione di efficienza della gestione delle Aree Naturali Protette italiane" ; Collabora con IFPRI, International Food Policy Research Institute nella raccolta ed elaborazione dati relativi all'agricoltura e allo sviluppo sostenibile nei Paesi a basso e medio reddito.

INDICE

Introduzione di D. Marino e A. Nasti, p 4
1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO
1.1 Forme di finanziamento diverse da quelle di carattere statale e ordinario: Ratio ed esempi di D. Marino e P. Pigliacelli, p 5
1.2 L'autofinanziamento delle Aree Marine Protette di P. Pigliacelli, p13
1.3 Le principali esperienze di carattere nazionale di P. Pigliacelli, A. Nasti e E. Soffietti, p 14
1.4 La nostra indagine: interviste ai direttori di A. Nasti, p 36
2. VALUTAZIONE E LINEE GUIDA PER L'AUTOFINANZIAMENTO
2.1 La Valutazione delle esperienze di autofinanziamento: individuazione di criteri e indicatori per la valutazione di D. Marino, P. Parasacchi e E. Soffietti, p 43
2.2 Ricostruzione critica della normativa applicabile ai meccanismi individuati di N. Gusmerotti, p 46
2.3 Le Forme di autofinanziamento individuate di N. Gusmerotti, p 64
3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE di D. Marino, p 74
Bibliografia, p 78

INTRODUZIONE

Partendo dall'assunto che le aree protette offrono alla collettività diversi benefici di conservazione degli habitat e delle specie e mantenimento dei "servizi ecosistemici", occorre garantirgli tutte le risorse necessarie per poter raggiungere le loro finalità.
Gli ecosistemi "integri e funzionali" sostengono la vita e le attività umane nel loro complesso: i beni e i servizi che offrono sono vitali per il benessere e lo sviluppo economico e sociale, tra questi figurano il cibo, l'acqua, il legname, la purificazione dell'aria, la formazione del suolo, l'impollinazione, ecc.
Le attività umane stanno riducendo drasticamente la biodiversità e alterando la capacità degli ecosistemi di fornire beni e servizi alla collettività.
I parchi d'altronde non si configurano soltanto come aree di tutela ambientale, precluse alla produzione e alle attività umane, ma piuttosto sono uno strumento dinamico di gestione del territorio, dove è necessario agire per la complementarietà delle scelte di sviluppo economico e di salvaguardia ambientale.
L'istituzione dei parchi costituisce pertanto un elemento propulsivo all'interno di un modello di sviluppo che valorizza e usufruisce delle risorse locali, materiali e umane, nel rispetto dell'ambiente.
Questa serie di considerazioni assumono particolare importanza laddove le aree protette ricadono e coinvolgono contesti fortemente antropizzati, un esempio di questi sono le aree marine protette italiane che interessano territori costieri a medio-alta pressione antropica.
In conseguenza dell'antropizzazione delle aree, i gestori si trovano ad affrontare problemi connessi alla relazione tra politica territoriale ed esigenze economiche e sociali delle popolazioni residenti, che richiedono enormi sforzi in termini gestionali, traducendosi in un elevato fabbisogno di risorse umane, strutturali ed economiche.
Le aree marine protette italiane sono aumentate notevolmente di numero negli ultimi anni, arrivando a 30 aree istituite distribuite uniformemente lungo tutta la penisola, a cui si aggiungono i siti Natura 2000 a perimetrazione marina, le zone di tutela biologica, e le altre forme di protezione degli habitat marino-costieri. Non è aumentata però proporzionalmente la disponibilità di risorse economiche necessarie per la gestione di queste aree: il finanziamento delle attività dei parchi, in funzione della loro connotazione come beni pubblici, avviene prevalentemente mediante contributi degli enti pubblici e/o degli enti consorziati. Questi contributi si rivelano in molti casi insufficienti per realizzare le finalità attribuite ai parchi.
Molte aree protette fanno fronte a crisi di finanziamento sia in termini di fondi disponibili che in termini di modalità di utilizzo. Questo permette la messa a fuoco di un urgente bisogno di ampliare e diversificare il portafoglio finanziario delle aree protette e di assicurare che il finanziamento copra tutti i compiti e le attività per la conservazione della biodiversità e lo sviluppo sostenibile del territorio.
Nel mondo della conservazione da diversi anni si discute sul come garantire la "sostenibilità economica e finanziaria" delle aree, definita come la capacità di assicurare risorse economiche a lungo termine, sufficienti e stabili, con l'obiettivo di destinarle in maniera appropriata e opportuna per far fronte ai costi complessivi di gestione.
Il progetto si è posto l'obiettivo di applicare alle aree marine protette italiane alcune dei metodi esito delle riflessioni sull'autofinanziamento dei parchi, verificando lo stato di attuale e definendo le linee guida da seguire per l'attuazione di meccanismi di sostenibilità economica.

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO

1.1 FORME DI FINANZIAMENTO DIVERSE DA QUELLE DI CARATTERE STATALE E ORDINARIO: RATIO ED ESEMPI

Le missioni individuate dal decreto istitutivo per ciascuna area marina protetta rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici che devono essere perseguiti attraverso la spesa pubblica, ossia le direttrici principali delle azioni amministrative che il soggetto gestore deve mettere in atto.
Nonostante alcune peculiarità, è possibile organizzare le missioni in diversi ambiti tematici, quali:

- la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
- la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;
- la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
- la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.
- Rispetto all'ampliamento dei fondi e programmi di riferimento per le aree marine protette sono i finanziamenti comunitari a rappresentare una delle fonti di maggiore interesse.

La Commissione europea eroga finanziamenti a progetti e iniziative volti a promuovere le politiche dell'Unione. I canali di finanziamento di carattere ambientale riguardano principalmente il programma LIFE e il programma Eco-Innovation and Competitiveness and Innovation Framework (CIP-EIP), oltre a specifiche risorse destinate alle organizzazioni non governative che operano nel settore[1]. Tutti questi programmi offrono opportunità di finanziamento mediante grant e calls for tender.
Il programma LIFE (vedi Tabella 1) è quello di maggiore interesse per il finanziamento di progetti che coinvolgono le aree marine protette.

[1] Per approfondimenti si veda il sito web http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm.
[2] A livello europeo, la tutela della biodiversità e della natura vede la sua pietra miliare nella rete Natura 2000, che trova fondamento nella direttiva

Tabella 1 Approfondimento sul fondo LIFE+.

OBIETTIVI	Il Life+, la cui durata abbraccia il periodo 2007-2013, è lo strumento finanziario europeo dedicato all'ambiente che co-finanzia progetti nel settore ambientale presentati da enti pubblici o privati allo scopo di offrire un sostegno specifico, a livello comunitario, alle misure e ai progetti aventi valore aggiunto europeo per l'attuazione, l'aggiornamento e lo sviluppo della politica e della normativa comunitaria in materia di ambiente, più in particolare per la realizzazione del Sesto programma di azione comunitario per l'ambiente. La base legale di Life+ è il regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 Maggio 2007.
FINALITA'	Il Life plus si suddivide, a seconda delle finalità progettuali, in: ‘ Natura e Biodiversità; ‘ Informazione e comunicazione; ‘ Politica e governance ambientale.
NATURA E BIODIVERSITA'	I Progetti finanziabili dal Life+ per l'obiettivo Natura e Biodiversità devono avere come finalità quella di contribuire all'attuazione della politica e della normativa comunitaria in materia di natura e biodiversità, e, in particolare: ‘ progetti LIFE + Natura: progetti dimostrativi o di migliori pratiche per l'attuazione delle direttive 79/409/CEE (c.d. direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (c.d. direttiva Habitat), incluso, a livello locale e regionale, il sostegno all'ulteriore sviluppo e attuazione della rete Natura 2000, compresi gli habitat e le specie costieri e marini (articolo 4.2 e Allegato II.I. del regolamento); ‘ progetti LIFE + Biodiversità: progetti innovativi o dimostrativi per la conservazione della biodiversità e che contribuiscano ad attuare la comunicazione della Commissione Europea Arrestare la perdita della biodiversità entro il 2010 e oltre.
FINANZIABILITA'	Le azioni finanziate, oltre a possedere un valore aggiunto europeo, devono essere complementari a quelle azioni che possono essere finanziate nel quadro di altri fondi comunitari per il periodo 2007-2013, in quanto, in accordo con l'art. 9 del regolamento, non possono essere finanziate misure che ottemperano ai criteri di ammissibilità e rientrano nella sfera di applicazione di altri strumenti finanziari comunitari, quali, ad esempio, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di Coesione, il Programma per la competitività e l'innovazione, il Fondo europeo per la pesca e il Settimo programma quadro di ricerca europeo.
	Il fondo Life+ cofinanzia preferibilmente proposte progettuali ambiziose e con budget sostanziosi, con particolare riguardo ai progetti transnazionali. Inoltre il 25% dell'importo di progetto deve essere destinato ad azioni concrete di conservazione della Natura. Per azioni concrete di conservazione si intendono quelle che direttamente migliorano lo stato di conservazione di specie/habitat, oppure ritardano/fermano/invertono uno stato sfavorevole.
	Il tasso massimo di co-finanziamento per i progetti Life+ è pari al 50% dei costi totali eleggibili del progetto. In via eccezionale, un tasso di cofinanziamento fino al 75% dei costi totali eleggibili può essere concesso a proposte Life+ Natura che si focalizzano su azioni concrete di conservazione per specie o habitat prioritarie delle direttive Habitat e Uccelli.

Data la stretta relazione tra i siti della rete Natura 2000[2] in ambiente marino e le aree marine protette, si riportano alcuni esempi di progetti LIFE di attuazione della rete Natura 2000 nell'ambiente marino, che hanno visto il coinvolgimento di partner italiani. Sempre nell'ambito delle politiche europee per la difesa della biodiversità, che comprende l'attuazione della rete Natura 2000, è possibile individuare utili indicazioni per il finanziamento delle aree marine protette.

Il Piano di azione per arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre, e sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano (2006)[3] ne è un esempio.

In riferimento alle prospettive finanziarie per il 2007-2013, indica opportunità di finanziamento nell'ambito del Fondo di sviluppo rurale[4], del Fondo di coesione e dei fondi strutturali[5], di Life+ e del Settimo Programma Quadro per la Ricerca[6]. Alla luce delle riduzioni di bilancio previste dal Consiglio Europeo del 2005, le scelte di attuazione a livello nazionale divengono determinanti. Tra gli obiettivi del Piano, compare la conservazione e il ripristino della biodiversità e dei servizi ecosistemici nell'ambiente marino dell'UE. A tali fini il Piano si riferisce, oltre che alla realizzazione e alla gestione dei siti Natura 2000, alla necessità di rafforzare la coerenza, la connettività e la resilienza della rete, anche attraverso il sostegno alle aree protette a livello nazionale, regionale e locale.

La Comunicazione della Commissione del Gennaio 2010[7] pone l'accento sulla necessità di ripristinare i servizi ecosistemici, dentro e fuori dalle aree protette. In tal senso, indica la necessità di investire nelle infrastrutture verdi sulle aree del territorio dell'Unione non comprese nella rete Natura 2000, pari all'83% della copertura complessiva. Nella definizione di infrastrutture verdi sono considerate le zone marine che naturalmente regolano i flussi delle precipitazioni, la temperatura, il rischio di alluvioni e la qualità delle acque, dell'aria e degli ecosistemi. Un approccio di questo tipo richiede il ripristino degli ecosistemi per rafforzarne la resilienza e sostenere i servizi fondamentali che essi offrono, realizzando nel contempo gli obiettivi di conservazione e consentendo agli Stati membri di mettere in atto azioni di riduzione degli effetti dei cambiamenti climatici[8].

---

[2] A livello europeo, la tutela della biodiversità e della natura vede la sua pietra miliare nella rete Natura 2000, che trova fondamento nella direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e nella direttiva del Consiglio 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. La direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ha subito diverse e sostanziali modificazioni, dalla sua approvazione, anche per questo si è ritenuto opportuno, a livello europeo, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla sua codificazione. Perciò nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 gennaio 2010, n. L 20/7, è stata pubblicata la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.

[3] COM (2006) 216 def., Comunicazione della Commissione, *Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 — e oltre. Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano* http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0216:EN:NOT.

[4] Regolamento (CE) n. 1698/2005 e decisione n. 2006/144/CE.

[5] COM (2004) 492, 493, 494, 495.

[6] Decisione n. 969/2006/CE. Si evidenzia l'importanza del Settimo programma quadro per la ricerca proprio nel promuovere attività di ricerca applicata sugli ecosistemi marini e sulle loro dinamiche, nonché sull'impiego sostenibile delle risorse marine.

[7] COM (2010) 4 def., Comunicazione della Commissione sl Parlamento Europeo, sl Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato Delle Regioni, Soluzioni per una visione e un obiettivo dell'UE in materia di biodiversità dopo il 2010.
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/pdf/it_act.pdf.

[8] La Commissione promuove e sostiene lo scambio di buone pratiche, che sarà un punto di partenza
nell'ambito della strategia UE sull'infrastruttura verde che dovrebbe essere formulata dopo il 2010. Per approfondimenti si veda il sito web http://www.green-infrastructure-europe.org/.

Tabella 2 Esempi positivi di attuazione della rete Natura 2000 nell'ambiente marino, progetti finanziati da LIFE.

PROTEZIONE DI SPECIE ED HABITAT MARINI DI INTERESSE COMUNITARIO		
1997	LIFE97 NAT/IT/004153	Capraia ed altre piccole isole dell'arcipelago toscano: conservazione della diversità biologica
2003	LIFE03 NAT/IT/000163	Diminuzione dell'impatto delle attività umane sulle specie Caretta e Tursiope e loro conservazione in Sicilia
2004	LIFE04 NAT/IT/000172	Isole toscane: nuove azioni per gli uccelli degli habitat marini
2004	LIFE04 NAT/IT/000187	Tartanet, un network per la conservazione delle tartarughe in Italia
PRUDENTE USO DI BENI E SERVIZI MARINI		
1999	LIFE99 NAT/IT/006271	Misure di conservazione urgenti della Caretta caretta nelle isole Pelagi
1999	LIFE99 NAT/IT/006275	Protezione di habitat marini e costieri nei SIC del mar Tirreno del sud
2006	LIFE06 NAT/IT/000050	Azioni di conservazione urgenti per la biodiversità del mar Mediterraneo centrale
MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'AMBIENTE MARINO		
1998	LIFE98 ENV/IT/000079 BO.FO.PO.LI	Bonifica del fondale del porto di Livorno

Con questa Comunicazione, inoltre, la Commissione rileva come le politiche a favore della biodiversità e le politiche in altri settori debbano essere coerenti e supportarsi reciprocamente[9], facendo leva sulle complementarità e sulle sinergie tra i diversi programmi comunitari e gli strumenti di cofinanziamento, per promuovere gli obiettivi di biodiversità in tutte le regioni dell'UE. La

[9] Il Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2009) 163 def.) ha messo in luce alcuni problemi che devono essere affrontati in via prioritaria se nel 2012 si vorrà disporre di una politica sostenibile sotto il profilo ecologico fondata su dati scientifici e in grado di trattare efficacemente il problema della sovraccapacità e di dare un contributo maggiore alla realizzazione degli obiettivi della biodiversità.

Commissione sottolinea inoltre la necessità di quantificare adeguatamente i finanziamenti necessari per la biodiversità, tenendo conto dei benefici in termini di benessere offerti dagli ecosistemi[10].
Nei prossimi anni è previsto il completamento della rete a mare dei siti Natura 2000 che potrebbero comprendere i perimetri delle aree protette (Figura 1).

Figura 1. ZPS e SIC terrestri e marini, Stati membri dell'Unione Europea, fonte: Commissione europea

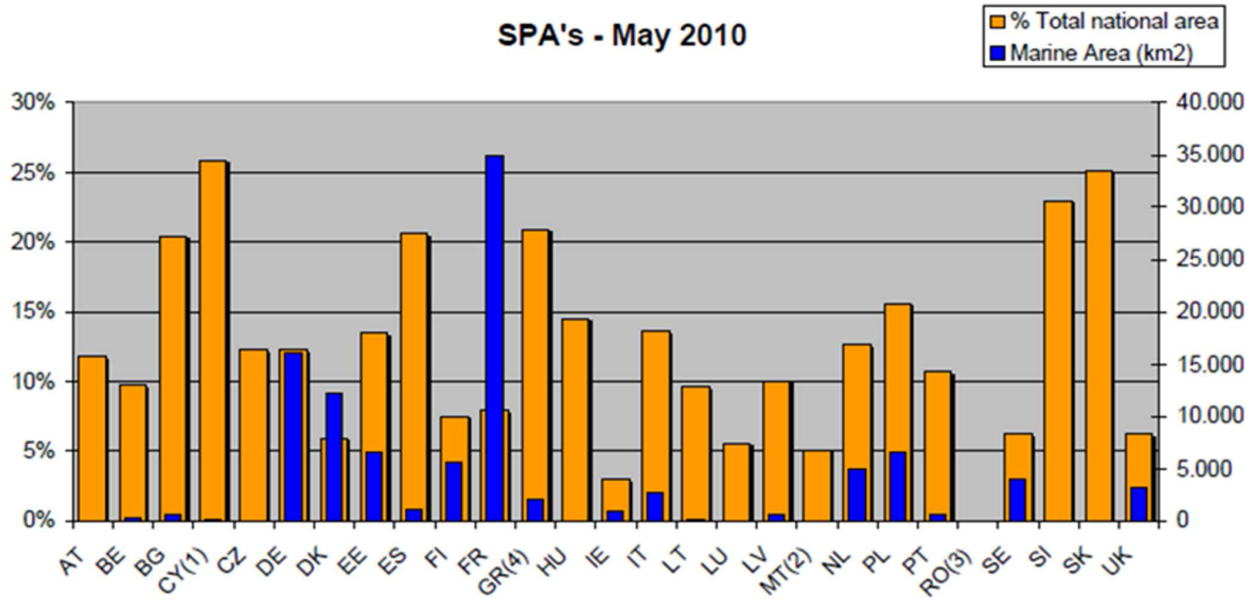

La Comunicazione della Commissione in materia, *La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020*[11], sul tema delle risorse per sostenere la biodiversità e i servizi ecosistemici, prevede di:

- garantire un'utilizzazione e una ripartizione migliori dei fondi esistenti per la biodiversità. Infatti, nell'attuale periodo di programmazione sono stati stanziati 105 miliardi di euro a titolo della politica di coesione da utilizzarsi per attività in campo ambientale e climatico, e quindi anche a favore della biodiversità e della tutela della natura. Occorre però un impegno concertato per assicurare che i fondi disponibili siano utilizzati nella maniera ottimale;
- razionalizzare le risorse disponibili e ottimizzare i benefici collaterali derivanti dalle varie fonti di finanziamento, tra cui i fondi destinati all'agricoltura e allo sviluppo rurale, alla pesca, alla politica regionale e ai cambiamenti climatici. Investire nella biodiversità può apportare più di un beneficio e offre una risposta economicamente conveniente ai problemi

[10] Per quanto riguarda i siti Natura 2000, la Commissione sta procedendo a una valutazione del fabbisogno finanziario per la loro gestione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri; l'obiettivo è ottenere un quadro preciso dell'entità di tale fabbisogno e di come risulta distribuito. Dalle prime stime è soddisfatto solo il 20% del fabbisogno totale dei finanziamenti necessari alla gestione delle zone protette in Europa.
[11] COM (2011) 244 definitivo.

sollevati dai cambiamenti climatici. Si dovrebbe considerare l'opportunità di includere gli obiettivi relativi alla biodiversità nel quadro strategico comune nell'ottica di stabilire delle priorità nell'ambito dei cinque strumenti di finanziamento della politica rurale, regionale, sociale e della pesca;

– diversificare e aumentare progressivamente le varie fonti di finanziamento. La Commissione e gli Stati membri promuoveranno lo sviluppo e l'uso di meccanismi innovativi di finanziamento, compresi gli strumenti di mercato. I regimi di pagamenti per i servizi ecosistemici (PES) dovrebbero compensare i beni privati e pubblici offerti dagli ecosistemi agricoli, forestali e marini. Si offriranno incentivi per attrarre gli investimenti privati nell'infrastruttura verde e si valuterà il potenziale di compensazione della biodiversità come mezzo per evitare perdite nette di biodiversità. La Commissione e la Banca europea per gli investimenti[12] stanno vagliando la possibilità di ricorrere a strumenti finanziari innovativi per sostenere le misure a favore della biodiversità, ivi compresi i partenariati pubblico-privato e l'eventuale istituzione di un meccanismo di finanziamento della biodiversità[13].

Per quanto riguarda, nello specifico, la tutela del mare, la Comunicazione del 2011, ribadisce che:

– gli Stati membri e la Commissione garantiscono che la fase istitutiva di Natura 2000, compreso l'ambiente marino, sia completata entro il 2012;
– la Commissione e gli Stati membri sosterranno l'attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino mediante l'istituzione di incentivi finanziari erogati dai futuri strumenti finanziari destinati alla pesca e alla politica marittima per le zone marine protette, compresi i siti Natura 2000 e quelli istituiti dagli accordi internazionali o regionali. Elementi eventuali ne sono il ripristino degli ecosistemi marini, l'adattamento delle attività di pesca e la promozione dell'impegno settoriale in attività alternative, quali l'ecoturismo, il monitoraggio e la gestione della biodiversità marina, nonché la lotta contro i rifiuti marini.

Da quanto esposto si evince come siano molteplici i canali di finanziamento europeo che possono interessare le aree marine protette: dall'ambiente, allo sviluppo regionale e rurale, alla politica marittima, alla ricerca; che, sempre di più, possono rappresentare una occasione di reperimento delle risorse necessarie al loro sviluppo e alla loro innovazione.

---

[12] Forme di finanziamento rilevanti si ritrovano, infatti, nell'attuazione delle linee di bilancio e nei prestiti concessi dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per la realizzazione di progetti di rilevante interesse.

[13] Il fabbisogno di finanziamento risulta preminente in particolare in due casi. Il primo riguarda la necessità di un finanziamento adeguato per dare piena attuazione alla rete Natura 2000, finanziamento in cui l'importo erogato dagli Stati membri deve corrispondere al contributo dell'UE29 (stimato in totale a circa 5,8 miliardi di euro all'anno). A tal fine può essere necessario che gli Stati membri elaborino un piano pluriennale per Natura 2000, coerente con i quadri d'azione prioritaria previsti dalla direttiva Habitat. Il secondo caso riguarda l'impegno assunto nell'ambito della CoP10 di aumentare in modo considerevole le risorse finanziarie di ogni tipo per mettere in atto con efficacia quanto è stato concluso a Nagoya. Dalle discussioni che si terranno nella CoP11 sugli obiettivi di finanziamento sarebbe opportuno che emergesse il riconoscimento della necessità di aumentare i finanziamenti pubblici, ma anche del potenziale dei meccanismi finanziari innovativi. I flussi finanziari (risorse proprie e risorse innovative) necessari per soddisfare i bisogni constatati dovrebbero essere definiti nelle strategie nazionali e nei piani d'azione per la biodiversità. Questi impegni potrebbero tradursi direttamente in fondi supplementari appositamente destinati alla biodiversità, e indirettamente garantendo sinergie con altre fonti di finanziamento pertinenti, come i finanziamenti per il clima (ad esempio gli introiti del sistema ETS, REDD+) e altre fonti innovative di finanziamento, come i fondi generati dal protocollo di Nagoya per l'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso. La riforma dei sussidi dannosi, in linea con la strategia per il 2020 e con l'obiettivo mondiale della convenzione per la diversità biologica, andrà anch'essa a beneficio della biodiversità.

Per i programmi europei che richiedono un'attuazione a livello nazionale e regionale per l'erogazione dei finanziamenti, è necessario sviluppare maggiore consapevolezza a tali livelli, delle opportunità esistenti per le aree marine protette, nonché delle loro necessità. Infatti, non si è finora registrato in Italia un ampio uso di questi canali. Risulta opportuno un maggiore coinvolgimento delle Regioni nell'istituzione e nella gestione delle aree marine protette, sia per il loro ruolo nella programmazione dei fondi comunitari che nella individuazione dei siti Natura 2000 a mare.

Un esempio recente (2011) di finanziamento comunitario attuato a livello nazionale per le aree marine protette riguarda il P.O.N. Sicurezza[14]. Si tratta del finanziamento di un nuovo progetto tecnologico di videosorveglianza non invasiva a tutela del patrimonio ambientale, presentato dal Ministero dell'Ambiente, che interessa quattordici aree marine ricadenti nelle quattro regioni Obiettivo Convergenza, con lo scopo di svolgere attività di monitoraggio e protezione dai reati ambientali[15]. Grazie al finanziamento di 16,2 milioni di euro saranno installati sistemi di videosorveglianza basati su telecamere intelligenti, fisse e mobili, nelle aree marine di Capo Rizzuto (Calabria), Regno di Nettuno, Gaiola, Baia e Punta Campanella (Campania), Capo Gallo-Isola delle Femmine, Isola di Ustica, Isole Ciclopi, Plemmirio, Isole Pelagie e Isole Egadi (Sicilia) e, per finire, Isole Tremiti, Porto Cesareo e Torre Guaceto (Puglia). Oltre alle telecamere verranno realizzate sale operative di monitoraggio per ogni Comune-Ente gestore delle Aree protette. Tali stazioni di monitoraggio/sorveglianza potranno interagire con il Centro Elaborazione Dati del Sistema Informativo per la Tutela dell'Ambiente gestito dal Comando dei Carabinieri per la Tutela Ambientale[16].

Inoltre, rappresentano interessanti canali per il finanziamento delle aree marine protette, sia i finanziamenti straordinari erogati dallo Stato centrale, normalmente mediante la previsione di spesa del Ministero dell'Ambiente, che i fondi messi a disposizione dalla medesima amministrazione per il finanziamento di specifiche linee progettuali. Tra i primi, si evidenziano quelli stanziati dal Ministero dell'Ambiente per l'istituzione di singole aree marine, come evidenziato dalla tabella 1[17]. A cui si aggiungono le previsioni contenute nelle diverse leggi finanziarie o a carattere generale (così dette omnibus). Si cita, sempre a titolo di esempio, l'articolo 26, comma 1, del decreto legge del 1 ottobre 2007, n. 159[18], con cui, per l'anno 2007, viene concesso al Ministero dell'ambiente un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare nonché per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia[19]. Risultano significative le disposizioni indirizzate agli enti parco[20].

---

[14] Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013". Per approfondimenti, si veda il sito web http://www.sicurezzasud.it/.

[15] L'iniziativa rientra nell'Obiettivo Operativo 1.3 del PON Sicurezza "Tutelare il contesto ambientale" ed ha l'obiettivo di prevenire reati diffusi a danno dell'ambiente marino e costiero come la pesca di frodo, lo sversamento di rifiuti a mare, l'abuso edilizio, il prelievo indiscriminato di sabbie marine. Inoltre, rafforzare il sistema di prevenzione significa accrescere l'informazione e sensibilizzare la popolazione sull'importanza della tutela del patrimonio ambientale.

[16] La banca dati del CED sarà anche potenziata con due nuovi Dataset - sistemi per la raccolta dati forniti da Telerivelamento aereo - e sarà fruibile dai 14 enti gestori e dagli utenti del SITA stesso. Oltre al Comando dei Carabinieri per la Tutela ambientale, il progetto coinvolgerà i Comuni gestori della Aree Marine Protette, il Comando delle Capitanerie di Porto, il Corpo Forestale dello Stato.

[17] Sempre a titolo di esempio, l'articolo 2, comma 328, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), autorizza per l'istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008.

[18] In Gazzetta Ufficiale 2 ottobre, n. 229. Decreto convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante *interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*.

[19] Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le aree di intervento e sono definite le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate. Comma modificato dall'articolo 1 della legge 29 novembre 2007 n.222, in sede di conversione.

[20] Come, ad esempio, il finanziamento in favore del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, al fine di promuovere la realizzazione di interventi urgenti per la protezione dal fenomeno dell'erosione delle coste del Tirreno meridionale ricadenti all'interno del parco (art. 56 della legge n. 448 del 2001) e il contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 disposto dall'art. 94, comma 12, della n. 289 del 2002, con

Tra i fondi messi a disposizione dall'amministrazione si evidenzia la pubblicazione di un avviso per l'attribuzione di contributi economici relativi a iniziative e azioni di educazione ambientale nell'ambito del progetto "E…state nei Parchi 2011". L'avviso, reso dal Ministero dell'Ambiente è finalizzato ad avviare una procedura per la selezione, ai fini dell'attribuzione di contributi, di iniziative e azioni riguardanti l'educazione ambientale, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di diffusione, tra i ragazzi compresi tra i 6 e i 16 anni e anche tra i loro familiari, delle seguenti tematiche:

- conoscenza dell'ambiente naturale e delle peculiarità delle zone ricadenti in aree protette;
- principi di rispetto dell'ambiente e della sua valorizzazione quale elemento imprescindibile per il benessere umano nella fruizione del tempo libero, in particolare nel periodo estivo, anche al fine di favorire forme di turismo sostenibile ed educativo;
- promozione di figure professionali legate al rispetto e alla salvaguardia ambientale.

Si tratta di un finanziamento diretto a tutti gli Enti gestori dei parchi nazionali e delle aree marine protette italiane, anche in partnership fra loro[21].

Vi sono anche interventi di carattere puntuale, con cui il Ministero dell'Ambiente finanzia singoli progetti di tutela come il progetto di studio e salvaguardia delle Grotte Sommerse delle Aree Marine Protette di Capo Caccia – Isola Piana, di Punta Campanella e del Plemmirio[22].

Sempre a carattere puntuale diversi stanziamenti di risorse, da parte del Ministero, a carattere straordinario, con diversi obiettivi di tutela come quelli per la foca monaca e per l'installazione di dissuasori antistrascico per l'area marina delle isole Egadi[23].

A questo si aggiunge la possibilità di reperire risorse e finanziamenti sia a livello regionale che locale. Tra i primi, oltre ai canali di finanziamento di origine comunitaria, si evidenziano sia programmi di ampio respiro in materia ambientale che interventi di carattere puntuale.

Si rammenta l'utilità degli strumenti di carattere negoziale proprio come mezzo per programmare il finanziamento di progetti utili al funzionamento e allo sviluppo delle aree marine protette. Da questo punto di vista la legge 394/1991, all'articolo 1 bis sancisce espressamente che il Ministro dell'Ambiente promuova per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole e delle aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri delle

---

la finalità specifica di far fronte alla crisi occupazionale del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. Un ulteriore contributo di 4,5 milioni di euro è stato previsto dall'art. 1, comma 537, della legge n. 311 del 2004 per assicurare la continuità nel processo di risanamento.

[21] Ogni soggetto può presentare una sola richiesta di contributo. Gli Enti gestori, per la realizzazione delle loro iniziative, potranno avvalersi di associazioni o altri soggetti qualificati, ad es. nell'accompagnamento escursionistico e nel campo della tutela ambientale, sia su base volontaria che professionale, riservando particolare attenzione alle realtà presenti localmente. In ogni caso la responsabilità della gestione dell'intervento ricadrà esclusivamente sul soggetto proponente. Le risorse finanziarie disponibili sono pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00). La percentuale massima del contributo concedibile per ciascun progetto ammesso non potrà superare l'80% dei costi totali ammissibili, fermo restando il limite delle risorse finanziarie disponibili. In ogni caso l'importo del contributo massimo non potrà superare la somma di € 50.000,00, omnicomprensive.

[22] Nota n. DPN/4D/2005/26613 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e rimodulato con nota ministeriale n. DPN-2007-28017 del 17.10.2007.

[23] http://www.ampisoleegadi.it/images/comstampaprogettopescatori_focamonaca.pdf; http://ampisoleegadi.it/flash8aprile.pdf.

Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, del Lavoro e della Previdenza sociale e per i Beni Culturali e Ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati[24].
Rappresentano, da ultimo, forme di finanziamento per le aree marine protette i proventi delle sanzioni amministrative relative a illeciti commessi all'interno della medesima[25] e i corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria relativi alle attività consentite e regolamentate. Tali tipologie possono rappresentare canali di autofinanziamento. Rispetto alle forme di finanziamento alternative a quelle ordinarie di provenienza statale, sono messi in evidenza gli aspetti relativi al demanio, oggetto di recenti riforme in senso federalista.

1.2 L'AUTOFINANZIAMENTO DELLE AREE MARINE PROTETTE

L'autofinaziamento è la capacità dei soggetti gestori delle aree marine protette di coprire il fabbisogno economico - finanziario generato dagli investimenti richiesti per la loro gestione, senza ricorrere - o ricorrendo in misura minore - all'incremento dei finanziamenti ordinari da parte dei soggetti a ciò preposti e/o del capitale proprio.
Questa espressione fa riferimento alla *gestione propria* dell'area marina protetta, ossia allo svolgimento di attività complementari alla tutela in senso stretto, riconducibili sempre alle finalità istitutive delle AMP, nella misura in cui garantiscano entrate economiche.
Si escludono dalla nozione di autofinanziamento le risorse finanziarie provenienti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e/o dagli altri enti locali che partecipano al funzionamento delle AMP, ove assumano la forma di contributi ordinari.
L'autofinanziamento rappresenta pertanto una *strategia interna* al ruolo e alle finalità dell'AMP, connotata da *finalità economiche*.
Si tratta di una forma di finanziamento *complementare*, volta a consentire la copertura del fabbisogno economico-finanziario connesso al funzionamento e a l la gestione delle aree marine protette per le obbligatorie attività di tutela e valorizzazione.

---

[24] Il Ministro dell'Ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma.
[25] Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel regolamento di esecuzione e organizzazione, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui l'accertata violazione delle suddette disposizioni comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti. Il verbale attestante la violazione delle suddette disposizioni, redatto dalle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, dovrà essere immediatamente trasmesso all'ente gestore, che provvederà a irrogare la relativa sanzione. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

Ciò a fronte di una costante riduzione della spesa pubblica, sia a livello nazionale che comunitario, ancor più esacerbata dalla crisi economico finanziaria in corso.
I meccanismi di autofinanziamento individuati dal presente studio presentano la caratteristica di contemperare gli obiettivi istituzionali e le esigenze economiche delle aree marine protette.
Per ciascuno di questi vengono messe in evidenza le potenzialità e i limiti determinati dal quadro giuridico di riferimento, oltre che i margini di miglioramento della normativa applicabile, funzionali a consentire una loro maggiore diffusione.

1.3 LE PRINCIPALI ESPERIENZE DI CARATTERE NAZIONALE

Le attività e gli strumenti pubblici per gestire e governare le risorse naturali, che fanno capo ai soggetti gestori di aree marine protette, hanno subito negli anni una progressiva riduzione. Ciò avviene quando a livello internazionale si conviene sulla necessità di rafforzare le politiche di conservazione e i relativi strumenti di attuazione, riconoscendo in modo perentorio il ruolo e la funzione che svolgono le aree protette[26]. Pertanto il lavoro dei gestori delle AMP finalizzato a svolgere i compiti istituzionali che fanno riferimento ad accordi e convenzioni internazionali, si profila particolarmente complesso.
Nell'ultimo decennio le aspettative da parte di cittadini e degli enti locali rispetto ai diversi contributi delle aree marine protette hanno visto un notevole incremento, a cui tuttavia non è corrisposto un adeguamento in termini di risorse economiche. Ciò comporta la necessità di sviluppare forme di finanziamento integrative, o comunque di autofinanziamento, attraverso servizi e attività alternative. Non sempre però le attività individuate per intercettare risorse aggiuntive sono totalmente compatibili con il perseguimento delle finalità pubbliche, inoltre spesso queste attività sono ostacolate dalle competenze del soggetto gestore sottoposto agli stretti vincoli del Testo Unico per gli Enti Locali (TUEL)[27] anche se l'art. 16 della legge 394/91 potrebbe risolvere diverse questioni in materia di entrate[28].
La combinazione di queste problematiche ha concorso allo sviluppo nelle AMP italiane di possibili percorsi e strumenti di autofinanziamento, in alcuni casi derivanti da esperienze pregresse (anche internazionali), in altri casi del tutto originali e innovativi. Nei casi analizzati i tentativi finalizzati al reperimento di finanziamenti aggiuntivi hanno dovuto spesso confrontarsi con l'incerto profilo giuridico del soggetto gestore. Pertanto, anche sul fronte dell'autofinanziamento, assumono una rilevanza

---

[26] A Nagoya dal 18 al 29 ottobre 2010 durante la COP 10 della Convezione Onu sulla Biodiversità è stato concordato dai 193 Paesi partecipanti che entro il 2020 il 17% delle terre emerse e il 10% degli oceani (oggi sono rispettivamente il 13 e l'1 %) diventino riserve naturali di biodiversità. Il Protocollo di Nagoya impone inoltre programmi per la protezione delle foreste e delle barriere coralline e a favore della pesca sostenibile. Per la prima volta il Protocollo introduce limiti allo sfruttamento delle risorse genetiche e stabilisce che, quando sarà ratificato, una parte dei profitti dovrà andare alle comunità che, da secoli o millenni, conoscono le proprietà delle risorse genetiche delle specie viventi utilizzate a scopi medicinali (si stima che il 50% delle medicine in commercio derivi da composti ricavati da piante, animali o microorganismi).
[27] Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
[28] *Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi: a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato; b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici; c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti; d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e integrazioni; e) gli eventuali redditi patrimoniali; f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi; g) i proventi delle attività commerciali e promozionali; h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari; i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco. 2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio. 3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.*

strategica le competenze affidate agli organi di gestione. In particolare tra gli strumenti di autofinanziamento già sperimentati in altre aree protette ma non in Italia, sono molto interessanti le opportunità presenti nel processo di federalismo demaniale[29] che potrebbero rappresentare uno strumento di autofinanziamento più coerente con le finalità e i compiti delle AMP. Perché ciò avvenga è necessario delineare con chiarezza il profilo del gestore dell'AMP e agire affinché possa acquisire beni demaniali da gestire per attività economiche. L'attribuzione di un patrimonio alle Regioni e agli enti locali trova il suo fondamento nell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione[30] che prevede l'attribuzione di un patrimonio a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane (non soltanto, quindi, alle sole Regioni come nel testo previgente). Rispetto alla formulazione originaria dell'articolo 119, inoltre, la riforma del 2001 utilizza la nozione di "patrimonio" in luogo di quella di "demanio". Questa possibilità riveste particolare importanza per le AMP in quanto il demanio e i patrimoni dello Stato sono una parte consistente delle aree di pertinenze delle AMP: si pensi alle concessioni balneari o portuali. Beni attualmente gestiti dall'Agenzia del Demanio o da altri enti locali senza che le AMP possano esercitare le loro funzioni istituzionali, se non indirettamente attraverso il Regolamento[31]. Risulta pertanto strategicamente molto importante per le AMP intervenire nel processo di federalismo demaniale, questo anche alle luce dei criteri per l'attribuzione dei beni demaniali dove è esplicitata la valorizzazione ambientale. «In applicazione di tale criterio la valorizzazione del bene è realizzata avendo riguardo delle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali dei beni trasferiti, al fine di assicurare lo sviluppo del territorio e la salvaguardia dei valori ambientali» ovvero una finalità specifica dell'area protetta e che nel caso delle AMP è suffragata da quanto stabilito nella legge quadro che indica esplicitamente la possibilità di gestire direttamente il demanio, anche marittimo[32]. Fondamentale sarà quindi riuscire a riorganizzare la forma del soggetto gestore dell'AMP in ente abilitato all'attribuzione dei beni demaniali, necessari per raggiungere il compimento di una reale gestione integrata che possa permettere l'applicazione di nuove forme di finanziamento. Tali aspetti sono puntualmente analizzati nella sezione "Analisi critica della normativa applicabile ai meccanismi di finanziamento individuati" .

In attesa che sia sviluppata una nuova regolamentazione dei soggetti gestori, le AMP italiane costrette tra gli stretti paletti della legislazione vigente, hanno comunque attuato una serie di attività gestionali che, oltre ad affermare il ruolo dell'AMP sul territorio, in alcuni casi, hanno generato forme consistenti di autofinanziamento che implementano le incerte risorse pubbliche stanziate dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

La ricognizione delle esperienze è stata effettuata su tutte le AMP italiane nelle quali è presente un soggetto gestore: Consorzio, Comune, Provincia, Capitaneria di Porto, Università, Soprintendenza, Ente Parco Nazionale, Ente Parco Regionale, Associazione. La differente organizzazione tra soggetti gestori, anche nel caso si tratti della stessa tipologia, per es. i Consorzi, non ha permesso un'analisi comparata tra le diverse esperienze rilevate. Pertanto, ai fini della presente ricerca, si è cercato di raggruppare progetti simili evidenziando i tratti comuni in modo da restituire schede che, su ogni specifica attività, comprendano tutte le informazioni rilevate nelle diverse AMP dove l'iniziativa è stata portata avanti. Le categorie di esperienze di autofinanziamento rilevate sono le seguenti: pagamenti dei visitatori, donazioni, volontariato, attività commerciali, concessioni per servizi e prodotti e licenze d'uso di marchi. Non sono state rilevate esperienze di autofinanziamento significative tra le categorie "Concessioni per servizi e prodotti"

---

[29] Decreto Legislativo n° 85 del 28 Maggio 2010 sul c.d "federalismo demaniale", vale a dire sulla attribuzione della titolarità di gran parte dei beni del demanio dello Stato alle Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane.

[30] Come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante riforma del Titolo V della Costituzione.

[31] Di cui al comma 5 dell'ˆart. 19 della L. 394/91.

[32] Comma 6 dell'art. 19 della L. 394/91«Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima».

se non per la licenza d'uso dei marchi, per i PES, pagamenti per servizi eco sistemici e per le *Bioversity offsets*, compensazioni per danni ambientali, quest'ultime due irrilevanti nel bacino del Mediterraneo.
La voce "Misurabilità ed efficacia" è stata completata individuando possibili indicatori, mentre la voce "Modello organizzativo e gestionale" è riferita alla organizzazione relativa alla gestione dell'attività e non a quella di gestione dell'AMP. Le voci che prevedono una componente di valutazione, come quelle sui benefici o sulle difficoltà, sono state redatte attraverso la raccolta delle valutazioni dei soggetti coinvolti nell'esperienza: direttori e collaboratori AMP, operatori economici, amministratori locali, visitatori, associazioni, cooperative, ecc. La voce "costi di attuazione" è stata calcolata tenendo in considerazione i soli costi di avvio e non quelli di gestione, inoltre, viste le notevoli differenze tra AMP sulla stessa tipologia di esperienza, in alcuni casi è stato inserito un range di cifre o una cifra minima.
Le fonti per la redazione delle schede sono state i contatti con i collaboratori e i direttori delle AMP, le interviste agli operatori e ai visitatori e il materiale pubblicato dal MATTM, dalle Associazioni e dalle AMP stesse cartaceo e online.

Diritti di segreteria

Titolo esperienza	**Pagamenti per attività da autorizzare**
Diffusione di applicazione nelle AMP *(alta/media/bassa)*	Alta con potenzialità di ulteriore incremento quantitativo e qualitativo.
Modello organizzativo e gestionale (*Descrivere brevemente*)	L'AMP ha la facoltà di concedere l'autorizzazione per attività commerciali da svolgersi nello specchio di mare dell'AMP. Regolamenta le attività possibili stabilendo le tariffe per le concessioni per lo svolgimento delle attività da parte di terzi secondo criteri stabiliti.
Contesto di riferimento (*da specificare le precondizioni in cui si è realizzata l'iniziativa*)	Necessità di creare servizi per la fruizione e il godimento dello specchio di mare protetto dall'AMP.

Descrizione dell'iniziativa	Il Regolamento dell'AMP stabilisce i criteri per lo svolgimento delle attività possibili e indica quelle vietate. Per lo svolgimento di quelle possibili secondo le indicazioni del Regolamento, l'AMP stabilisce tariffe modulate a seconda delle dimensioni, delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento delle attività commerciali, prevedendo sconti e agevolazioni per i locali e per chi utilizza attrezzature e mezzi ecologici. Le concessioni gestite dalle AMP italiane sono: concessione per attività di nolo diportistico, concessione per attività di ricerca scientifica, concessione per attività di trasporto passeggeri, concessione per attività di pescaturismo e ittiturismo, concessione per attività di immersione con e senza autorespiratore, concessione per riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, concessione per attività di ormeggio, concessione per attività di visite guidate subacque, concessione per attività di pesca professionale, concessione per attività di pesca sportiva. Gli operatori interessati pagano all'AMP un diritto di segreteria e una tariffa per il corrispettivo che, a seconda dei casi, ha validità giornaliera, settimanale, stagionale o annuale.
Strumenti finanziari e politiche di supporto all'iniziativa	Il MATTM ha messo a disposizione risorse per l'acquisto di mezzi e strutture per la gestione delle concessioni in mare.

Obiettivo del progetto/programma	Organizzare un'offerta di fruizione specifica per l'AMP, opportunità occupazionali e incrementare le risorse economiche.
Soggetto promotore	AMP, operatori e cooperative locali.
Soggetti coinvolti (*istituzionali, sociali*)	CdP.
Durata dell'esperienza	I servizi per la fruizione dell'AMP hanno bisogno di essere assicurati sempre.
Ruolo dell'ente gestore	Organizzazione ed esattore.
Benefici economici	Poco significativi per la scelta di basse tariffe per favorire lo sviluppo dell'economia locale.
Benefici sociali	Valorizzazione e promozione dell'AMP come organizzatore e gestore dell'economia locale.
Benefici ambientali	Gestione sostenibile dei flussi turistici e diminuzione del disturbo su specie e habitat.
Difficoltà e ostacoli di attuazione	Nessuna difficoltà o ostacolo rilevato trattandosi di attività gestita direttamente all'interno dell'AMP.
Come ha inciso sul bilancio dell'AMP	Gli introiti derivanti dalla riscossione di tariffe sono parzialmente significativi per il bilancio dell'AMP.
Continuità	I servizi per la fruizione dell'AMP vanno assicurati in ogni stagione con continuità.

Replicabilità (*le caratteristiche dell'azione/progetto che ne consentono la riproposta in una situazione analoga*)	La replicabilità è totale trattandosi di attività istituzionali dell'AMP.
Aspetti innovativi (*possono risiedere nel tema prescelto, nell'approccio metodologico e nella scelta del target*)	La riscossione di tariffe non presenta alcun aspetto innovativo.
Costi di attuazione (*in euro*)	L'avvio e la gestione della riscossione delle tariffe non ha costi specifici trattandosi di attività istituzionali.
Misurabilità e efficacia *(indicatori)*	Percentuale di ricavi dalla riscossione delle tariffe in rapporto al bilancio complessivo.

Pagamenti dei fruitori

Titolo esperienza	**Biglietti ingresso in aree o strutture organizzate**
Diffusione di applicazione nelle AMP *(alta/media/bassa)*	Alta ma con scarse potenzialità di ulteriore incremento quantitativo e qualitativo.
Modello organizzativo e gestionale (*Descrivere brevemente*)	L'AMP è proprietaria, affittuaria o comodataria di una struttura organizzata per la conoscenza esperienziale, emozionale, culturale, scientifica o turistica. Un altro soggetto (collaboratore, associazione o cooperativa) ne gestisce le attività. La promozione è a carico dell'AMP con il supporto del soggetto gestore.
Contesto di riferimento (*da specificare le precondizioni in cui si è realizzata l'iniziativa*)	L'area non ha una vocazione turistica, oppure è caratterizzata da un turismo non legato ai temi ambientali. L'AMP ha necessità di affermare il proprio ruolo, sia verso la popolazione locale che i visitatori, attraverso la creazione di strutture che raccontano le valenze ambientali e l'importanza delle stesse.
Descrizione dell'iniziativa	L'AMP acquisisce in proprietà (o in affitto) un bene o un'area che organizza con l'obiettivo di concentrare il maggior numero di visitatori predisposti a conoscere in modo consapevole e approfondito l'area sotto diversi aspetti. I temi che caratterizzano la struttura o l'area derivano dalle peculiarità locali.

	Spesso si tratta di strutture multitematiche con contributi scientifici ma anche dalle tradizioni locali. I costi di gestione (utenze, affitto, manutenzione) e promozione spesso sono a carico dell'AMP stessa. I costi del personale spesso sono a carico del soggetto gestore (collaboratore, associazione, cooperativa, ecc.). Gli introiti derivanti dalla vendita degli ingressi sono normalmente distribuiti garantendo una quota fissa per l'AMP, mentre il soggetto gestore è chiamato a sostenersi con il mercato. Per rendere sostenibile l'attività spesso è consentito al soggetto gestore di svolgere attività commerciali proprie attraverso la struttura dell'AMP, purché coerenti con le finalità dell'AMP stessa.
Strumenti finanziari e politiche di supporto all'iniziativa	Gli stanziamenti ordinari e straordinari del MATTM, ma anche diversi strumenti finanziari regionali, prevedono risorse specifiche per la realizzazione di musei, centri visita o aree attrezzate che le AMP possono gestire attraverso la vendita di biglietti, tuttavia non esistono programmi o strumenti finanziari per la loro gestione.
Obiettivo del progetto/programma	Strutturare la presenza fisica dell'AMP sul territorio e creare opportunità occupazionali legate alle finalità dell'AMP. L'obiettivo di incrementare le entrate è spesso marginale a causa degli elevati costi di gestione in rapporto ai flussi previsti.
Soggetto promotore	AMP insieme a Enti e associazioni locali.
Soggetti coinvolti (*istituzionali, sociali*)	Comune, MATTM, associazioni locali.
Durata dell'esperienza	I contratti di gestione non superano normalmente i 5 anni, molti sono annuali e prevedono un minimo di periodi di apertura, soprattutto nei mesi estivi e nei fine settimana.
Ruolo dell'ente gestore	Promotore, direttivo e di controllo.
Benefici economici	Limitati o nulli.
Benefici sociali	Creazione di posti di lavoro e aumento della consapevolezza del ruolo dell'AMP nei partecipanti e nelle popolazioni locali.
Benefici ambientali	Aumento della consapevolezza delle modalità di fruizione dell'area. Diminuzione degli impatti su habitat e specie derivanti dai flussi turistici: rifiuti, danneggiamenti, disturbi, inquinamento.
Difficoltà e ostacoli di attuazione	Definizione di piani economici sostenibili per la gestione. Mancanza di formazione specifica per la gestione delle strutture che spesso richiedono competenze multidisciplinari.

Come ha inciso sul bilancio dell'AMP	Gli introiti derivanti dalla vendita di biglietti o dalla esternalizzazione della gestione spesso coprono solo parzialmente i costi di gestione delle stesse strutture.
Continuità	L'attività di gestione di strutture e aree con ingresso a pagamento non si presta a essere svolta con continuità temporale e spaziale a causa dei limiti derivanti dall'intercettazione di flussi di visitatori e di aree o strutture da gestire in modo economicamente sostenibile.
Replicabilità (*le caratteristiche dell'azione/progetto che ne consentono la riproposta in una situazione analoga*)	L'applicazione di biglietti di ingresso è un'attività che richiede una molteplicità di condizioni (logistiche, professionali ed economiche) non facilmente replicabili in tutte le AMP.
Aspetti innovativi (*possono risiedere nel tema prescelto, nell'approccio metodologico e nella scelta del target*)	Gli ingressi a pagamento non hanno alcun aspetto innovativo essendo praticati già in diversi settori, anzi, rischiano di omologare le attività dell'AMP a quelle di altre organizzazioni profit

Costi di attuazione (*in euro*)	Nell'ordine delle diverse centinaia di migliaia di euro per l'acquisizione, la ristrutturazione e l'allestimento. Spesso si è superato il milione di euro.
Misurabilità e efficacia *(indicatori)*	Numero di biglietti venduti in rapporto alle presenza turistiche e numero occupati nella gestione in rapporto agli occupati del Comune di riferimento.

Titolo esperienza	**Quota sui pagamenti dei collegamenti per l'accesso all'AMP**
Diffusione di applicazione nelle AMP *(alta/media/bassa)*	Bassa ma con notevoli potenzialità di ulteriore incremento quantitativo e qualitativo.
Modello organizzativo e gestionale (*Descrivere brevemente*)	L'AMP ottiene di applicare una quota riservata alle attività dell'AMP sul costo complessivo del biglietto per il trasporto di passeggeri non residenti. La compagnia di trasporti fa da esattore per l'AMP.
Contesto di riferimento (*da specificare le precondizioni in cui si è realizzata l'iniziativa*)	Arcipelaghi, piccole isole o cale con forte vocazione turistica e alta vulnerabilità ambientale.

Descrizione dell'iniziativa	Il trasporto di passeggeri in aree limitate e delicate (isole minori o piccoli tratti di spiaggia) comporta per l'AMP la necessità di attività straordinarie per limitare gli impatti, raccogliere i rifiuti, proteggere habitat e specie. In sede di rilascio di autorizzazione per il trasporto o in sede di accordi per la gestione condivisa delle attività di fruizione, l'AMP può chiedere al concessionario del trasporto di applicare sulle tariffe per i visitatori non residenti, una quota da riservare all'AMP finalizzata alla gestione dell'area oggetto della visita. In questo modo l'AMP riesce a ottenere un alto rendimento dalle quote dei visitatori non dovendo affrontare i costi del personale addetto alla riscossione di biglietti di ingresso, servizio assicurato dalla compagnia concessionaria. Si tratta di un sistema particolarmente efficace per l'autofinanziamento e per il coinvolgimento degli operatori e dei visitatori nella gestione condivisa dei beni naturali, patrimonio di tutti e non solo dell'AMP.
Strumenti finanziari e politiche di supporto all'iniziativa	Non esistono strumenti finanziari. La normativa attuale permette l'applicazione di quote di scopo sulle tariffe dei trasporti locali.
Obiettivo del progetto/programma	Coinvolgere gli operatori economici e i visitatori nelle politiche di salvaguardia dell'AMP attraverso impegni modulati sui rispettivi ruoli. L'operatore dei trasporti riscuote il contributo insieme al pagamento del biglietto, il visitatore paga il contributo insieme al biglietto, quindi entrambi non sono chiamati ad azioni aggiuntive rispetto a quelle già necessarie; l'AMP riceve direttamente dal concessionario dei trasporti la quota che spetta senza dover organizzare un proprio sistema di riscossione oneroso come personale e strutture.
Soggetto promotore	AMP, Concessionari trasporti.
Soggetti coinvolti (*istituzionali, sociali*)	Comune, CdP.
Durata dell'esperienza	I contratti tra AMP e concessionari sono in alcuni casi annuali in altri triennali, in ogni caso sono previste revisioni e aggiornamenti delle tariffe applicate.
Ruolo dell'ente gestore	Percettore.
Benefici economici	Molto significativi in quanto si tratta di riscossioni ad alta efficienza senza costi di gestione.
Benefici sociali	Accrescimento della consapevolezza del ruolo dell'AMP nei visitatori e negli operatori economici locali.

Benefici ambientali	Aumento della consapevolezza delle modalità di fruizione dell'area. Diminuzione degli impatti su habitat e specie derivanti dai flussi turistici: rifiuti, danneggiamenti, disturbi, inquinamento.
Difficoltà e ostacoli di attuazione	Resistenze nella stipula di accordi con gli operatori turistici e i concessionari sulla dimensione della quota aggiuntiva per l'AMP. Difficoltà a comunicare ai visitatori l'utilizzo della quota riservata all'AMP.
Come ha inciso sul bilancio dell'AMP	Nelle AMP dove è stata applicata con successo ha inciso in modo molto significativo (All'Arcipelago della Maddalena incassi per 800.000 euro l'anno).
Continuità	È strategico applicare la quota riservata all'AMP con continuità, sospensioni e riapplicazioni potrebbero causare incomprensioni e malumori tra i visitatori.
Replicabilità (*le caratteristiche dell'azione/progetto che ne consentono la riproposta in una situazione analoga*)	La replicabilità è possibile solo in presenza di linee di trasporto in aree a forte vocazione turistica dall'alta vulnerabilità, la cui quota di scopo è destinata ad attività ben riconoscibili dal visitatore. Quando si applicano tariffe aggiuntive senza la tracciabilità dell'utilizzo, si ottiene un effetto fortemente negativo da parte dei visitatori e dei concessionari verso l'AMP (per es. Tremiti).
Aspetti innovativi (*possono risiedere nel tema prescelto, nell'approccio metodologico e nella scelta del target*)	Nessun aspetto innovativo se non quello dell'ottimizzazione dei ruoli nella raccolta di risorse aggiuntive.
Costi di attuazione (*in euro*)	Nessun costo di attuazione.
Misurabilità e efficacia *(indicatori)*	Importo delle opere, dei servizi e delle attività realizzate in rapporto alle somme riscosse tramite la quota di scopo.

Titolo esperienza	**Gestione di ormeggi ecologici**
Diffusione di applicazione nelle AMP *(alta/media/bassa)*	Bassa
Modello organizzativo e gestionale (*Descrivere brevemente*)	Il MATTM ha finanziato la realizzazione di campi boe da dare in gestione alle AMP che a loro volta riscuotono le tariffe di ormeggio dai natanti.
Contesto di riferimento (*da specificare le precondizioni in cui si è realizzata l'iniziativa*)	Necessità di creare nuovi posti ormeggio senza danneggiare le praterie di *Posidonia oceanica*.

Descrizione dell'iniziativa	Si tratta di un sistema che coniuga in modo sostenibile lo sviluppo delle potenzialità di ormeggio. Un sistema telematico di ormeggio eco-compatibile per imbarcazioni da diporto denominato "Marpark" offre la possibilità di prenotare ormeggi su gavitelli in specchi d'acqua protetti nella certezza di non recare danni alle praterie di posidonia. Il sistema è gestito per via telematica ed è possibile per i natanti prenotare e pagare online ottenendo il "Seapass" direttamente dal gestore che, in questa fase sperimentale sono alcune AMP.
Strumenti finanziari e politiche di supporto all'iniziativa	Tutto il sistema "Marpark" boe intelligenti è stato finanziato dal MATTM.
Obiettivo del progetto/programma	Coniugare fruizione dei natanti e salvaguardia delle praterie di *Posidonia oceanica*.
Soggetto promotore	MATTM
Soggetti coinvolti (*istituzionali, sociali*)	Nessuno
Durata dell'esperienza	L'iniziativa è stata avviata nel 2008 e può considerarsi conclusa nel 2009.
Ruolo dell'ente gestore	Gestore
Benefici economici	Marginali a causa delle notevoli difficoltà di gestione riscontrate nei test alle
Benefici sociali	Aumento delle possibilità di ormeggio.
Benefici ambientali	Diminuzione degli impatti degli ormeggi sui fondali marini e, in particolare, sulle
Difficoltà e ostacoli di attuazione	Soprattutto di carattere tecnico e gestionale. Attualmente l'iniziativa è stata
Come ha inciso sul bilancio dell'AMP	Non ha inciso sul bilancio dell'AMP.
Continuità	L'attività è già stata sospesa.
Replicabilità	La replicabilità è subordinata al chiarimento degli aspetti tecnici e gestionali del
Aspetti innovativi (possono risiedere nel tema	Gli aspetti innovativi risiedono nella possibilità di prenotare e pagare per via
Costi di attuazione (in euro)	I costi di tutto il progetto sono oggetto di una interrogazione parlamentare alla
Misurabilità e efficacia (indicatori)	Numero di ormeggi gestiti in rapporto agli ormeggi complessivi.

Donazioni volontarie

Titolo esperienza	**Adozione di specie, tratti di coste e habitat marini e 5 per mille**
Diffusione di applicazione nelle AMP *(alta/media/bassa)*	Bassa ma con potenzialità di ulteriore incremento quantitativo e qualitativo.
Modello organizzativo e gestionale (*Descrivere brevemente*)	Un'associazione no-profit organizza una campagna per ricevere donazioni per la salvaguardia di specie, coste o habitat marini a rischio. Un'attività dell'AMP coerente con la raccolta fondi viene finanziata con le donazioni.
Contesto di riferimento (*da specificare le precondizioni in cui si è realizzata l'iniziativa*)	Presenza nell'AMP di specie simbolo o di tratti coste particolarmente conosciute sottoposte a rischi di sopravvivenza a causa di attività illegali o di comportamenti non corretti (pesca illegale, cementificazioni, ecc.).
Descrizione dell'iniziativa	A seguito di una emergenza o di una realtà di grave rischio per una specie o un habitat ben definito e popolare, l'associazione di livello nazionale lancia una campagna per i propri associati e per tutti i cittadini finalizzata alla raccolta fondi per attività di salvaguardia di specie o aree a rischio. Il donatore si vede riconosciuto l'impegno attraverso "certificati di adozione" (adotta un delfino, adotta una spiaggia, adotta una tartaruga, adotta una cala, ecc.) e altro materiale informativo sulla specie o sull'area oggetto della raccolta fondi. L'AMP, se ha progetti inerenti la campagna di adozione, riceve i fondi raccolti al netto dei costi vivi della campagna e del finanziamento all'associazione che, nei casi delle associazioni più conosciute, spesso sono molto consistenti (oltre il 50% del totale). Per il 5 x mille l'AMP avvia le procedure per essere tra i soggetti abilitati e lancia una campagna per la sottoscrizione dei contribuenti.

Strumenti finanziari e politiche di supporto all'iniziativa	La normativa sulle donazioni prevede sgravi fiscali per i donatori, spesso però i soggetti gestori delle AMP non sono nelle condizioni di usufruire di queste agevolazioni e devono appoggiarsi ad associazioni che hanno i requisiti. Una modifica in tal senso permetterebbe alle AMP di rivolgersi in modo diretto ai donatori con notevoli vantaggi di risultati e di visibilità per l'AMP stessa.
Obiettivo del progetto/programma	Sensibilizzare i cittadini su specie e aree simbolo e raccogliere fondi diretti e mirati per attività visibili e facilmente comunicabili.
Soggetto promotore	AMP insieme ad associazioni nazionali.
Soggetti coinvolti (*istituzionali, sociali*)	Associazioni nazionali.

Durata dell'esperienza	Poche settimane nelle quali si concentra la promozione dell'iniziativa.
Ruolo dell'ente gestore	Promotore e/o percettore dei fondi.
Benefici economici	Consistenti se gestiti direttamente, altrimenti poco significativi, in ogni caso mirati per attività visibili e documentabili.
Benefici sociali	Valorizzazione e promozione del ruolo dell'AMP a livello nazionale.
Benefici ambientali	Aumento della consapevolezza del ruolo delle AMP nella conservazione di specie e aree simbolo.
Difficoltà e ostacoli di attuazione	Presenza "ingombrante" delle associazioni titolate a ricevere donazioni che possono usufruire di agevolazioni fiscali. Per il 5 x mille scarsa o nulla visibilità della promozione dell'AMP presso i contribuenti rispetto alle altre associazioni storiche.
Come ha inciso sul bilancio dell'AMP	Gli introiti derivanti dal 5 x mille e dalle donazioni sono attualmente marginali.
Continuità	Campagne di adozione e la promozione del 5 x mille sono necessariamente concentrate nel tempo per ottenere il massimo risultato. Sarebbe comunque utile una periodicità almeno biennale per dare un minimo di continuità alle attività oggetto delle donazioni.
Replicabilità (*le caratteristiche dell'azione/progetto che ne consentono la riproposta in una situazione analoga*)	La replicabilità è significativa solo in presenza di specie o aree simbolo, molto conosciute presso la pubblica opinione: delfini, spiaggia rosa, tartarughe marine, ecc.
Aspetti innovativi (*possono risiedere nel tema prescelto, nell'approccio metodologico e nella scelta del target*)	L'accesso alle donazioni da parte dei cittadini, direttamente o attraverso la fiscalità (5 x mille), rappresenta sicuramente una innovazione dalle notevoli potenzialità per i gestori delle AMP. Purtroppo ad oggi le normative e la notevole "concorrenza" delle associazioni ambientaliste non permettono un efficace utilizzo di questi strumenti.
Costi di attuazione (*in euro*)	Le campagne promozionali attuate ad oggi hanno avuto dei costi per le AMP inferiori ai 5.000 euro.
Misurabilità e efficacia *(indicatori)*	Numero dei donatori e rapporto costi di promozione e gestione delle campagne e introiti derivanti dalle donazioni.

Progettazione e partnership

Titolo esperienza	**Pagamenti per attività da autorizzare**
Diffusione di applicazione nelle AMP *(alta/media/bassa)*	Alta con potenzialità di ulteriore incremento quantitativo e qualitativo.
Modello organizzativo e gestionale (*Descrivere brevemente*)	Il soggetto gestore dell'AMP, a seconda delle caratteristiche di eleggibilità, può partecipare a bandi nazionali ed europei insieme
	a un partenariato modulato sulle richieste del bando stesso. Spesso è coadiuvato da società di servizi per la parte amministrativa e di
Contesto di riferimento (da specificare le precondizioni in cui si è realizzata l'iniziativa)	Necessità di individuare risorse aggiuntive per progetti specifici e di creare partenariati di sistema o locali.
Descrizione dell'iniziativa	Le opportunità derivanti dai numerosi bandi su temi ambientali o di cooperazione e ricerca, sia europei che regionali, rappresentano una
Strumenti finanziari e politiche di supporto all'iniziativa	Sui temi oggetto delle finalità istituzionali delle AMP esistono numerosi bandi di cooperazione, ricerca e studi (Life, EIE, Med, APQ, POR, POIN, ecc.).
Obiettivo del progetto/programma	Dotare l'AMP di conoscenze e strumenti innovativi per la gestione, creare opportunità occupazionali e incrementare le risorse economiche.
Soggetto promotore	Altri enti locali o nazionali, associazioni, AMP.
Soggetti coinvolti (istituzionali, sociali)	Partenariato di varie tipologie e natura a seconda dei bandi.
Durata dell'esperienza	Di solito i progetti variano da 12 a 36 mesi
Ruolo dell'ente gestore	Partner o capofila.
Benefici economici	Significativi soprattutto per le attività di gestione e ricerca.
Benefici sociali	Valorizzazione e promozione dell'AMP come volano per risorse aggiuntive sul territorio.
Benefici ambientali	Maggiore conoscenza di habitat e specie e sperimentazione di tecniche di gestione innovative.
Difficoltà e ostacoli di attuazione	Particolarmente ostativa è la necessità di cofinanziare attraverso personale o cash in quanto le AMP non hanno proprio personale e spesso i limiti di bilancio
Come ha inciso sul bilancio dell'AMP	Gli introiti derivanti dalla partecipazione a progetti e partnership sono spesso significativi per il bilancio dell'AMP.
Continuità	La continuità deriva dalle cadenze dei bandi e dalla loro durata, normalmente capita un accavallarsi di più progetti in un medesimo periodo, intervallato da
Replicabilità (le caratteristiche dell'azione/progetto che ne	La replicabilità è totale trattandosi di attività istituzionali dell'AMP.

Aspetti innovativi (possono risiedere nel tema prescelto, nell'approccio metodologico e nella	Spesso i bandi richiedono specificatamente azioni innovative, quindi i progetti permettono di attuare misure ad alto contenuto innovativo.
Costi di attuazione (in euro)	I progetti portano risorse in termini diretti e di personale, i costi di attuazione risiedono essenzialmente nella capacità di cofinanziamento.
Misurabilità e efficacia (indicatori)	Percentuale di ricavi dalla partecipazione a progetti in rapporto al bilancio complessivo.

Attuazione di programmi di volontariato

Titolo esperienza	**Organizzazione del volontariato**
Diffusione di applicazione nelle AMP *(alta/media/bassa)*	Bassa ma con notevoli potenzialità di diffusione su tutte le AMP
Modello organizzativo e gestionale (*Descrivere brevemente*)	L'AMP decide le attività e le modalità di svolgimento; un altro soggetto, spesso un'associazione ambientalista nazionale, si occupa dell'organizzazione delle squadre dei volontari e gestione delle attività sul campo.
Contesto di riferimento (*da specificare le precondizioni in cui si è realizzata l'iniziativa*)	L'AMP ha la necessità di svolgere compiti non professionali, ma propedeutici e sinergici alle attività istituzionali e per i quali non ha a disposizione risorse e personale.
Descrizione dell'iniziativa	L'AMP individua e calendarizza attività complementari alle proprie finalità istituzionali che abbiano caratteristiche di svolgimento adatte a operatori non professionali, per es. monitoraggi, gestione flussi turistici, piccole opere di manutenzione, promozione, ecc. Un altro soggetto in accordo con l'AMP (associazione o cooperativa) si occupa di organizzare e gestire il reclutamento secondo le indicazioni dell'AMP. I volontari aderenti pagano una quota che copre le spese di vitto, alloggio, attrezzature e assicurazione. Il reclutamento dei volontari avviene spesso su base nazionale e, in alcuni casi per interventi particolarmente simbolici, internazionale.
Strumenti finanziari e politiche di supporto all'iniziativa	Nessun strumento finanziario.
Obiettivo del progetto/programma	Svolgere attività e lavori senza costi di personale e, allo stesso tempo, fidelizzare in modo attivo e partecipato un numero limitato di persone che possano fungere, a loro volta, da base per politiche di promozione e valorizzazione del ruolo dell'AMP sia localmente che su scala nazionale.
Soggetto promotore	AMP insieme ad associazioni nazionali e locali.
Soggetti coinvolti (*istituzionali, sociali*)	Comune, CdP, MATTM, associazioni locali.
Durata dell'esperienza	Periodicamente, soprattutto nei mesi estivi.

Ruolo dell'ente gestore	Promotore, direttivo e di controllo.
Benefici economici	Risparmi nei costi per la gestione di attività e nell'esecuzione di piccoli lavori.
Benefici sociali	Aumento della consapevolezza del ruolo dell'AMP nei partecipanti e nelle popolazioni locali.
Benefici ambientali	Maggior controllo sull'area e tempestività negli interventi per specie e habitat in pericolo, soprattutto per le attività di volontariato legate al monitoraggio e alla gestione dei flussi turistici.
Difficoltà e ostacoli di attuazione	Integrazione dei volontari con l'altro personale addetto. Adempimenti burocratici per le garanzie assicurative e sindacali. Difficoltà nell'individuazione di attività adatte alle caratteristiche dei volontari.
Come ha inciso sul bilancio dell'AMP	Il volontariato non incide sul bilancio economico ma su quello gestionale dell'AMP
Continuità	L'attività di volontariato si presta particolarmente a essere svolta con continuità temporale e spaziale. Attualmente la concentrazione nel periodo estivo ne limita le potenzialità di continuità.
Replicabilità	L'attività di volontariato a vari livelli è alla base della gestione di
(le caratteristiche dell'azione/progetto che ne	aree naturali protette in tutto il mondo. Paradossalmente in Italia, che conta su
Aspetti innovativi (possono risiedere nel tema	Il volontariato in sinergia con l'AMP, se organizzato con professionalità,
Costi di attuazione (in euro)	15.000 – 30.000 all'anno in media
Misurabilità e efficacia	Numero di volontari impegnati in rapporto alle presenze turistiche e valore

Attività commerciali e vendita

Titolo esperienza	**Vendita gadget e prodotti di merchandising**
Diffusione di applicazione nelle AMP *(alta/media/bassa)*	Media ma con potenzialità di ulteriore incremento quantitativo e qualitativo.
Modello organizzativo e gestionale (*Descrivere brevemente*)	L'AMP individua una linea di gadget e prodotti di merchandising su temi, ambienti e attività dell'AMP. I materiali prodotti sono forniti in conto deposito (o altra forma commerciale) a punti vendita locali, ma anche nazionali e su internet, con applicazione delle percentuali correnti sulle vendite.
Contesto di riferimento (*da specificare le precondizioni in cui si è realizzata l'iniziativa*)	Assenza di materiale commerciale specifico dell'area a fronte di una domanda da parte dei visitatori.

Descrizione dell'iniziativa	Il materiale di merchandising di AMP con la maggiore efficacia di mercato è l'abbigliamento, soprattutto quello tecnico. Molte AMP non sfruttano completamente questa potenzialità e si limitano alla produzione di articoli di scarsa qualità che comunque hanno costi non competitivi con produzioni locali simili. Le AMP che si sono affidate ad esperti del settore hanno registrato significativi vantaggi economici e di immagine dalla produzione e commercializzazione di prodotti di qualità. Fondamentale è la scelta dei materiali utilizzati e dei messaggi che vengono veicolati che devono contenere riferimenti legati alla protezione dell'ambiente marino e all'AMP. I prodotti commercializzati direttamente dall'AMP non producono introiti significativi. È fondamentale l'organizzazione della distribuzione e della vendita attraverso canali commerciali a basso costo come l'e-commerce. Poco significative economicamente le commercializzazioni di guide, libri e cartine che hanno elevati costi di realizzazione e una domanda insufficiente.
Strumenti finanziari e politiche di supporto all'iniziativa	Non esiste alcun strumento finanziario locale o nazionale per il supporto alla vendita di prodotti commerciali.
Obiettivo del progetto/programma	Utilizzare l'immagine e i messaggi di salvagurdia dell'ambiente marino, attraverso prodotti commerciali, per incrementare le risorse economiche dell'AMP. Creare occasioni di promozione e valorizzazione dell'AMP attraverso prodotti esclusivi e di qualità.
Soggetto promotore	AMP e MATTM.
Soggetti coinvolti (*istituzionali, sociali*)	Nessuno.
Durata dell'esperienza	Il ciclo di ideazione, produzione e commercializzazione dei prodotti dell'AMP necessita di periodi di durata non inferiori ai 5 anni.
Ruolo dell'ente gestore	Ideatore e produttore e venditore
Benefici economici	Molto interessanti se la linea dei prodotti è di livello, magari in partnership tecnica con un marchio conosciuto. I margini sono ancora più significativi se la commercializzazione avviene su canali di utenti sensibili ai temi dell'AMP a basso costo di gestione (e-commerce).
Benefici sociali	Valorizzazione e promozione dell'AMP a livello locale e nazionale.
Benefici ambientali	Nessuno.
Difficoltà e ostacoli di attuazione	Scarsa propensione all'investimento nel settore e mancanza di competenze specifiche nella individuazione e commercializzazione dei prodotti.

Come ha inciso sul bilancio dell'AMP	Gli introiti derivanti dalla commercializzazione di prodotti di merchandising di qualità sono significativi anche per il bilancio dell'AMP.
Continuità	I prodotti commerciali vanno continuamente rinnovati e aggiornati almeno ogni 2 anni, inoltre è necessario individuare prodotti dedicati alle diverse stagioni.
Replicabilità (*le caratteristiche dell'azione/progetto che ne consentono la riproposta in una situazione analoga*)	La replicabilità è assicurata dai numerosi esempi in atto e dalle strategie previste dalle AMP che ancora non hanno attuato la misura.
Aspetti innovativi (*possono risiedere nel tema prescelto, nell'approccio metodologico e nella scelta del target*)	La commercializzazione dei prodotti non presenta significativi elementi di innovazione.
Costi di attuazione (*in euro*)	L'avvio e la gestione di una linea di prodotti per la commercializzazione su diversi canali necessita di un investimento iniziale non inferiore ai 150.000 euro.
Misurabilità e efficacia *(indicatori)*	Percentuale di ricavi dalla vendita in rapporto al fatturato complessivo.

Titolo esperienza	**Creazione di una società per la gestione di attività**
Diffusione di applicazione nelle AMP *(alta/media/bassa)*	Bassa con potenzialità di ulteriore incremento quantitativo e qualitativo.
Modello organizzativo e gestionale (*Descrivere brevemente*)	L'AMP crea una società di diritto privato, di completa o maggioritaria proprietà, finalizzata allo svolgimento e alla gestione di attività commerciali, non istituzionali, legate all'AMP.
Contesto di riferimento (*da specificare le precondizioni in cui si è realizzata l'iniziativa*)	Necessità di un maggiore controllo nella gestione delle attività commerciali o assenza di altri soggetti organizzati per lo svolgimento delle attività legate all'AMP.

Descrizione dell'iniziativa	L'esperienza ad oggi è stata realizzata solo in due AMP (Cinque Terre e Torre Cerrano): le due società create hanno caratteristiche diverse ma le finalità e gli obiettivi coincidono. In entrambi i casi le società costituite sono di proprietà degli enti gestori delle AMP e svolgono attività legate direttamente alle finalità dell'AMP ma anche servizi e lavori commissionati da altri soggetti pubblici e privati. Quest'ultima parte di attività è finalizzata soprattutto alla monetizzazione di strutture e servizi in dotazione all'AMP la cui commercializzazione non sarebbe stata possibile senza la creazione di una società. Le attività principali oggetto delle società sono legate ai servizi di accoglienza e ristorazione realizzati grazie a strutture di proprietà o in concessione all'AMP. I rapporti finanziari tra società e gestore dell'AMP sono regolati attraverso il pagamento di canoni per l'utilizzo delle strutture e royalty sul fatturato. Le società gestiscono anche attività istituzionali dell'AMP a costi concordati.

Strumenti finanziari e politiche di supporto all'iniziativa	Nessuno strumento finanziario. La società, in quanto soggetto di diritto privato, concorre all'accesso a contributi per i privati.
Obiettivo del progetto/programma	Ampliare le possibilità di intervento e di azione dell'AMP anche in settori riservati al privato. Ottimizzare le risorse e le strutture e assicurare introiti certi per la gestione.
Soggetto promotore	AMP
Soggetti coinvolti (*istituzionali, sociali*)	Nessuno
Durata dell'esperienza	Gli statuti delle società realizzate prevedono una durata massima di 20 anni.
Ruolo dell'ente gestore	Proprietario della società
Benefici economici	Molto significativi solo nel caso ci sia spazio sul mercato per intercettare altri committenti per la commercializzazione di strutture e aree in concessione o in proprietà dell'AMP.
Benefici sociali	Rappresentazione dell'AMP in contesti non istituzionali e quindi più vicina ai cittadini.
Benefici ambientali	Nessuno
Difficoltà e ostacoli di attuazione	Numerosi a partire dal quadro normativo poco chiaro in materia per finire con le difficoltà di gestione dei flussi finanziari tra AMP istituzione e AMP società.
Come ha inciso sul bilancio dell'AMP	Gli introiti derivanti dalla riscossione di royalty e canoni dalla società sono molto significativi per il bilancio dell'AMP.
Continuità	Non necessariamente le attività della società devono accompagnare la gestione dell'AMP con continuità, la società può essere utilizzata anche solo parzialmente e in casi ben definiti.

Replicabilità (*le caratteristiche dell'azione/progetto che ne consentono la riproposta in una situazione analoga*)	La replicabilità è subordinata al chiarimento del quadro normativo in materia da parte delle AMP.
Aspetti innovativi (*possono risiedere nel tema prescelto, nell'approccio metodologico e nella scelta del target*)	Gli aspetti innovativi sono molteplici, anche se vanno attentamente verificate le opportunità di azioni di questo genere di attività sia da un punto di vista normativo che istituzionale: creazione di nuovi modi di gestione del patrimonio pubblico con metodi e modalità proprie del privato; controllo diretto del pubblico in attività gestite in modo privato; ottimizzazione della gestione di strutture pubbliche che, in alcuni periodi e per alcune finalità, possono essere utilizzate per fini privati; intercettare risorse private per finalità pubbliche.
Costi di attuazione (*in euro*)	I costi di attuazione non sono stati comunicati dalle due società.
Misurabilità e efficacia *(indicatori)*	Percentuale di ricavi dalla riscossione delle royalty e dei canoni dalla società in rapporto al bilancio complessivo.

Titolo esperienza	**Vendita di servizi**
Diffusione di applicazione nelle AMP *(alta/media/bassa)*	Media ma con potenzialità di ulteriore incremento quantitativo e qualitativo.
Modello organizzativo e gestionale (*Descrivere brevemente*)	L'AMP, in collaborazione con singoli, associazioni e cooperative, organizza servizi per la fruizione dell'AMP, in alcuni casi gestendo direttamente la vendita, in altri casi applicando percentuali sulla vendita gestita da altri soggetti.
Contesto di riferimento (*da specificare le precondizioni in cui si è realizzata l'iniziativa*)	Scarsa presenza di servizi qualificati per la fruizione dell'area a fronte di una domanda da parte dei visitatori.

Descrizione dell'iniziativa	L'AMP organizza e coordina una serie di servizi esistenti sull'area caratterizzandoli per la fruizione specifica in un'area protetta. In alcuni casi l'AMP crea nuovi e innovativi servizi pensati per valorizzare l'ambiente marino e le finalità dell'AMP. Molto importante è la cura della formazione e dell'aggiornamento del personale addetto. La gestione diretta della vendita dei servizi da parte dell'AMP avviene nei casi di presenza di guide isolate non organizzate autonomamente. I servizi rilevati nelle AMP italiane gestiti direttamente sono: visite guidate, escursioni su battello a fondo trasparente, noleggio natanti, minicrociere guidate, escursioni in barca a vela, educazione ambientale, visita guidata subacquea archeologica. La promozione avviene quasi esclusivamente localmente o attraverso il sito dell'AMP.
Strumenti finanziari e politiche di supporto all'iniziativa	Il MATTM ha messo a disposizione risorse per l'acquisto di mezzi e strutture per la fruizione sostenibile dell'AMP.
Obiettivo del progetto/programma	Creare un'offerta di fruizione specifica per l'AMP, creare opportunità occupazionali e incrementare le risorse economiche.
Soggetto promotore	AMP e cooperative locali.
Soggetti coinvolti (*istituzionali, sociali*)	Capitaneria di Porto.
Durata dell'esperienza	I servizi per la fruizione dell'AMP hanno bisogno di essere assicurati sempre.
Ruolo dell'ente gestore	Organizzazione e vendita.
Benefici economici	Significativi nel caso si tratti di servizi esclusivi e innovativi gestiti con professionalità e qualità.
Benefici sociali	Valorizzazione e promozione dell'AMP a livello locale e nazionale.
Benefici ambientali	Gestione sostenibile dei flussi turistici e diminuzione del disturbo su specie e habitat.
Difficoltà e ostacoli di attuazione	Scarsa propensione all'investimento nel settore e mancanza di competenze specifiche nella formazione e qualificazione di servizi innovativi.
Come ha inciso sul bilancio dell'AMP	Gli introiti derivanti dalla vendita di servizi di qualità sono significativi anche per il bilancio dell'AMP.
Continuità	I servizi per la fruizione dell'AMP vanno assicurati in ogni stagione con continuità.
Replicabilità (*le caratteristiche dell'azione/progetto che ne consentono la riproposta in una situazione analoga*)	La replicabilità è assicurata dai numerosi esempi in atto e dalle strategie previste dalle AMP che ancora non hanno organizzato servizi di fruizione.

Aspetti innovativi (*possono risiedere nel tema prescelto, nell'approccio metodologico e nella scelta del target*)	La vendita di servizi di fruizione può presentare aspetti innovativi per il territorio quando si applicano servizi e modalità originali, magari modulate da esperienze in altri settori o dall'estero.
Costi di attuazione (*in euro*)	L'avvio e la gestione di una serie di servizi di fruizione necessita di un investimento iniziale non inferiore ai 50.000 euro.
Misurabilità e efficacia *(indicatori)*	Percentuale di ricavi dalla vendita in rapporto al fatturato complessivo.

Licenze d'uso di marchi

Titolo esperienza	**Marchio dell'AMP per servizi turistici**
Diffusione di applicazione nelle AMP *(alta/media/bassa)*	Media ma con potenzialità di ulteriore incremento quantitativo e qualitativo.
Modello organizzativo e gestionale (*Descrivere brevemente*)	L'AMP, in collaborazione con esperti di processi di certificazione, stabilisce un disciplinare che fissa criteri per lo svolgimento delle attività nel settore turistico. Gli operatori scelgono volontariamente se aderire al disciplinare. L'AMP monitora il rispetto e l'applicazione del disciplinare.
Contesto di riferimento (*da specificare le precondizioni in cui si è realizzata l'iniziativa*)	Presenza di un'offerta turistica e di servizi ad essa collegata che necessita di essere caratterizzata secondo criteri di sostenibilità ambientale, sia per intercettare nuovi flussi di visitatori, sia per indirizzare le strutture turistiche esistenti in modo coerente con le politiche dell'AMP.
Descrizione dell'iniziativa	L'AMP, registra il proprio marchio e la denominazione per attività e servizi turistici. Attraverso un processo partecipato individua criteri di sostenibilità per attività legate ai servizi turistici denominato "disciplinare" (accoglienza, guide, ristorazione, ecc.). Le associazioni di categoria e i singoli operatori partecipano alla scelta dei criteri secondo le loro necessità. Gli operatori che si impegnano a seguire i criteri stabiliti, possono usufruire del marchio per la promozione delle loro attività. Gli operatori e l'AMP promuovono congiuntamente il marchio. L'AMP controlla direttamente, o indirettamente attraverso addetti alla certificazione, il rispetto degli impegni da parte degli operatori. Gli operatori pagano una tariffa modulata a seconda delle dimensioni dell'azienda per la concessione e l'utilizzo del marchio.

Strumenti finanziari e politiche di supporto all'iniziativa	Diverse misure regionali mettono a disposizione risorse per la creazione e la promozione di marchi territoriali. La normativa nazionale ed europea presenta diverse possibilità di applicazioni ma anche non poche contraddizioni. Allo stato attuale non è consigliabile per un AMP applicare il proprio marchio per la produzione di prodotti agroalimentari a causa di incompatibilità rilevate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Obiettivo del progetto/programma	Sperimentare e attuare un'azione di sistema volta a realizzare un modello "concreto" finalizzato alla creazione di un sistema di reti locali per la qualificazione delle produzioni e dei servizi "tipici" e sostenibili secondo criteri prestabiliti e condivisi, di un determinato territorio, con l'obiettivo di generare un sistema locale caratterizzato da una forte interconnessione tra le varie attività economiche dell'area per l'utilizzo della risorsa AMP.
Soggetto promotore	AMP e MATTM.
Soggetti coinvolti (*istituzionali, sociali*)	Associazioni di categoria e operatori economici.
Durata dell'esperienza	Il marchio di solito è revisionato ogni 5 anni. Le verifiche presso gli operatori hanno cadenza annuale.
Ruolo dell'ente gestore	Promotore, gestore e controllore (direttamente o attraverso altri soggetti specializzati).
Benefici economici	Benefici diretti non significativi anche perché a volte il rilascio dell'uso del marchio è gratuito oppure ha costi che coprono appena le spese di gestione. Benefici indiretti consistenti grazie alla crescita dell'economia locale legata all'AMP.

Benefici sociali	Valorizzazione e promozione del ruolo dell'AMP a livello locale e nazionale come motore di economia sostenibile.
Benefici ambientali	Aumento della consapevolezza del ruolo delle AMP nella conservazione di specie e aree simbolo.
Difficoltà e ostacoli di attuazione	Acquisizione delle competenze per la gestione e il controllo di disciplinari. Monitoraggi presso gli operatori. Promozione e caratterizzazione del marchio relativamente ad altri marchi tipici locali.
Come ha inciso sul bilancio dell'AMP	Gli introiti derivanti dal rilascio di licenze d'uso del marchio sono attualmente marginali.
Continuità	Per le politiche di marchio la continuità è essenziale, sia per l'affermazione del marchio all'esterno sia per la fidelizzazione degli aderenti alle politiche dell'AMP.

Replicabilità (*le caratteristiche dell'azione/progetto che ne consentono la riproposta in una situazione analoga*)	La replicabilità è assicurata dai numerosi esempi in atto e dalle strategie previste dalle AMP che ancora non hanno attuato la misura.
Aspetti innovativi (*possono risiedere nel tema prescelto, nell'approccio metodologico e nella scelta del target*)	La licenza d'uso del marchio è il principale strumento di politica attiva dell'AMP per indirizzare in modo virtuoso le attività imprenditoriali che operano nell'area. Se l'attività è supportata da un percorso partecipativo, il marchio può diventare un canale di dialogo e governo del territorio innovativo più efficace del piano e del regolamento.
Costi di attuazione (*in euro*)	L'attuazione e la gestione della fase d'avvio di un marchio per le attività turistiche ha un costo non inferiore ai 40.000 euro.
Misurabilità e efficacia *(indicatori)*	Numero di operatori aderenti in rapporto al totale degli operatori. Percentuale di rinnovo delle adesioni al marchio.

1.4 LA NOSTRA INDAGINE: INTERVISTE AI DIRETTORI

Le esigenze conoscitive sono riconducibili alla volontà di integrare i dati raccolti attraverso l'analisi bibliografica sulle aree marine protette italiane, identificando i principali attori, meccanismi e flussi economici che incidono sulla gestione ordinaria e sulle potenziali attività di autofinanziamento, come l'ammontare delle risorse istituzionali fornite dal Ministero o dagli enti consorziati e i costi di gestione annui. L'analisi bibliografica precedentemente condotta ha permesso di raccogliere numerose e specifiche informazioni relative ai progetti implementati in Italia e alle esperienze estere; il questionario ha permesso l'approfondimento dei meccanismi di autofinanziamento già implementati in Italia, non riconducibili a progetti specifici ma legati alle attività ordinarie di tutela, valorizzazione, promozione della sviluppo sostenibile e divulgazione delle conoscenze ambientali. D'altro canto l'indagine ha permesso anche di ottenere informazioni qualitative utili a completare l'inquadramento generale della situazione italiana e fornire tutti gli elementi per la valutazione delle tipologie di autofinanziamento.
La metodologia di indagine ha previsto l'elaborazione e l'utilizzo di un questionario quali-quantitativo, rivolto ai direttori delle AMP o ai principali referenti dei soggetti gestori, somministrato a seconda dei casi sia attraverso interviste telefoniche che tramite l'invio di una mail con lettera di accompagnamento.
Il questionario è stato articolato in 18 quesiti: le prime domande introduttive, di carattere prevalentemente anagrafico, hanno consentito di delineare un "identikit" dell'area marina protetta e del relativo sistema gestionale e finanziario:

- denominazione area marina protetta
- tipologia di ente gestore
- quantità di risorse istituzionali fornite dal Ministero (riferimento all'anno 2010)
- quantità di risorse istituzionali fornite dagli enti consorziati (riferimento all'anno 2010)
- costi di funzionamento ordinario (riferiti all'anno 2010 e facendo una media tra gli anni).

Le domande successive hanno permesso di raccogliere nel dettaglio sia informazioni qualitative che quantitative quali i meccanismi di autofinanziamento già implementati nel contesto dell'AMP, descrivendo per ciascuno di essi la frequenza,

l'efficacia di implementazione, gli *stakeholders coinvolti, il ruolo dell'ente gestore, i benefici economici e ambientali, la* percentuale sul finanziamento ordinario e il livello di replicabilità in altre AMP italiane.
I meccanismi di autofinanziamento sono stati suddivisi e organizzati nel questionario nelle seguenti tipologie, individuate e ricalcate nell'intero progetto:

- diritti di segreteria sulle attività autorizzate, supplementi;
- pagamenti dei fruitori (accessi ai servizi, ingressi centri accoglienza, boe ormeggio);
- donazioni volontarie;
- progetti da finanziamento pubblico e privato;
- esperienze di volontariato;
- sponsorizzazioni e/o partecipazioni private;
- attività commerciali, vendita di beni e servizi (gadget, prodotti tipici, visite guidate, ed. ambientale, ecc.);
- concessioni per servizi e prodotti;
- pagamento dei servizi ambientali;
- licenze d'uso di marchi;
- altro (non rientrante nelle precedenti categorie).

A conclusione della rilevazione sulle tipologie già attuate è stato inoltre richiesto un parere specifico a ogni interlocutore sulle pratiche di finanziamento che si vorrebbero implementare e sui fattori limitanti all'implementazione delle stesse, registrando quindi la percezione degli operatori sul tema.
Le aree marine protette che hanno partecipato all'indagine, seppur in numero esiguo, offrono uno spaccato rappresentativo dello scenario italiano, caratterizzato da una elevata eterogeneità degli enti gestori, composti da enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni ambientaliste riconosciute, consorzi di enti locali, parchi nazionali e terrestri contigui alle aree marine protette.
I costi di funzionamento ordinario ricalcano l'andamento della quantità di risorse assegnate dal Ministero, con l'eccezione dell'AMP di Torre Guaceto che ha ben avviato, così come si deduce dalle risposte del questionario, diverse pratiche di autofinanziamento.
Le risorse fornite dagli enti consorziati sono entrate riferibili alle AMP la cui gestione è stata assegnata a consorzi di enti pubblici o pubblici e privati; nella maggior parte dei casi gli enti coinvolti contribuiscono in parte alle entrate complessive, fornendo risorse economiche o risorse umane e strumentali. In altri casi invece si registra la dipendenza economica esclusiva dai fondi di derivazione ministeriale.
L'apporto finanziario fornito dagli enti consorziati, non è "obbligatoriamente garantito" alle aree marine protette e può essere suscettibile di variazioni o addirittura non erogato nel caso di mancanza di fondi da parte dei singoli enti.
Per quanto riguarda le tipologie di autofinanziamento individuate si sono registrate le seguenti informazioni.

Diritti di segreteria

Questa tipologia di attività concerne il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività consentite all'interno dell'area marina, di cui le principali sono la pesca professionale, la pesca sportiva e ricreativa, le immersioni subacquee e il diving sportivo, le visite guidate e l'attività diportistica. É una pratica implementata da oltre la metà delle aree marine protette coinvolte con una percentuale di introiti che variano dallo 0,2% al 16% delle entrate ministeriali e consorziali dall'AMP. Oltre ai vantaggi economici che ne derivano, questa pratica di autofinanziamento offre un buon vantaggio ambientale, ovvero quello relativo alla limitazione del prelievo e uso delle risorse con relativo contingentamento del numero di fruitori, nonché la

possibilità di svolgere un monitoraggio periodico delle attività consentite sugli habitat.

Figura 5 Le forme di autofinanziamento implementate nelle AMP intervistate.

Aree marine protette	Diritti di segreteria	Pagamenti d fruitori	Donazioni volontarie	Progettazione	Volontariato	Sponsorizzazioni e partecipazioni private	Attività commerciali	Concessioni per servizi e prodotti	Pagamento dei servizi ambientali	Licenza uso marchio	Altro
Torre del Cerrano		X		X		X	X				
Plemmirio	X	X		X	X	X		X			
Ventotene S. Stefano				X							
Isole Tremiti											
Penisola Del Sinis				X				X		X	
Capo Rizzuto	X	X		X	X		X	X			
Portofino	X	X		X		X	X				
Torre Guaceto	X	X		X	X		X	X			
Punta Campanella	X			X	X	X		X		X	

Le principali difficoltà riscontrate nell'attuazione di questa tipologia riguardano la mancata approvazione dei regolamenti di esecuzione e organizzazione, causa principale della mancata riscossione, da parte delle restanti AMP, dei corrispettivi e diritti di segreteria per il mancato esercizio del potere autorizzatorio. Le entrate economiche di questa voce inoltre rimangono piuttosto stabili nel tempo in quanto raggiunta la totale copertura delle autorizzazioni concesse non è possibile aumentare il numero di autorizzazioni e aumentare in modo significativo l'importo delle tariffe. Il livello di replicabilità nelle altre AMP è alto.

Pagamenti dei fruitori

Anche per questa tipologia di autofinanziamento il ruolo dell'ente gestore è quello di principale attuatore e beneficiario dell'iniziativa rispetto agli operatori che usufruiscono delle attività consentite nel regolamento dell'AMP: l'attività che si registra principalmente in questa tipologia di autofinanziamento è quella di accesso ai sistemi di ormeggio e ai cosiddetti campi boe per lo stazionamento e la sosta dei mezzi nautici; vanno inoltre aggiunti i pagamenti per le autorizzazioni alla pesca sportiva e ricreativa per i non residenti nei comuni ricadenti all'interno dell'area. La tipologia di ente gestore influisce sul livello

di implementazione delle attività a pagamento nell'area marina: a esempio nel caso dell'AMP di Torre Guaceto in cui l'ente gestore è costituita anche dall'associazione ambientalista WWF, sono condotte regolarmente una serie di attività commerciali a gestione diretta dell'AMP che garantiscono introiti molto significativi, tra cui la gestione di un lido e un punto ristoro. A seconda dei singoli casi quindi la percentuale di entrate derivanti da questa tipologia di attività sul totale oscillerà da un minimo di 0,1% ad un massimo del 16%, con un livello di replicabilità medio in tutte le AMP italiane.
Le difficoltà riscontrate nell'attuazione riguardano anche in questo caso la mancata approvazione dei regolamenti che pregiudicano lo svolgimento di attività consentite ma anche l'incidenza complessiva di elevati costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, costi di esercizio e ripristino periodico di materiali degradati. Vanno segnalate inoltre le oggettive difficoltà di controllo sulle attività hobbistiche come le immersioni o la pesca ricreativa.
Vantaggi ambientali sono dovuti al contingentamento dei fruitori e alla promozione di prodotti e servizi locali, così come avviene nelle attività commerciali dirette dall'ente gestore, a basso impatto ambientale.

Donazioni volontarie

In Italia, a differenza di quanto emerge dalla bibliografia internazionale, non si registrano introiti derivanti da donazioni volontarie.

Progettazione

La partecipazione ad attività di progettazione e implementazione di progetti è sicuramente la forma di autofinanziamento maggiormente praticata dalle AMP intervistate e ritenuta dagli stessi interlocutori come un'attività da accrescere nel futuro. I bandi maggiormente perseguiti sono quelli europei come il Life Natura e il Life Plus, utilizzati soprattutto per la realizzazione di programmi di monitoraggio ambientale e di ricerca scientifica, o il bando Interreg III per la cooperazione internazionale, la costruzione di reti e partnenariati e lo scambio di buone pratiche; si registrano anche le partecipazioni a bandi promossi dalle amministrazioni regionali come i bandi per il settore della pesca FEP, i progetti POR e quelli derivanti dalla linea di finanziamento del Fondo Sociale Europeo per lo sviluppo socio economico. Sono stati descritti inoltre anche alcuni progetti realizzati nell'ambito dei bandi P.O.N. ATAS e nelle assegnazioni tramite Accordi di programma con gli enti pubblici per la definizione e attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento. Di piccola rilevanza numerica ma pur sempre significativi sono i bandi promossi da enti privati come gli Istituti bancari, le Casse di Risparmio e le Fondazioni. Gli enti gestori delle AMP nel processo di partecipazione a bandi e progettazione assumono nella maggior parte dei casi il ruolo di partner a causa delle risorse umane e finanziarie non adeguate a garantire né la possibilità di gestione amministrativa di grandi progetti, con rendicontazioni complesse, né tantomeno la possibilità di copertura della quota di cofinanziamento richiesto.
In alcuni progetti più piccoli, a carattere territoriale locale, l'AMP spesso riveste il ruolo di capofila e coordinatore.
I benefici di questo tipo di attività sono rinvenibili sia dal punto di vista prettamente economico, con l'acquisizione di fondi utili allo svolgimento di attività di ricerca e iniziative di promozione, ma anche per la possibilità di collaborazione con esperti e la costruzione di network tra strutture.
Implementare l'attività di progettazione richiede, a detta della maggior parte degli interlocutori intervistati, la presenza di personale qualificato e la possibilità di offrire una formazione specifica sul tema che permetta di garantire risposta sia alle esigenze tecniche che alla elevata mole di lavoro burocratico derivante.
La percentuale di introiti proveniente dai progetti rispetto al finanziamento ordinario oscillano tra l'8% e il 27%, pur variando annualmente e non permettendo una previsione di entrata a medio termine. Il livello di replicabilità in altre AMP è considerato medio – alto.

Volontariato

Le attività di volontariato nelle AMP italiane, a cause delle scarse dotazioni degli enti gestori, sono riconducibili essenzialmente a progetti puntuali, a cadenza periodica sviluppati con le associazioni ambientaliste riconosciute e finalizzati alla gestione di interventi di pulizia e manutenzione delle spiagge e allo svolgimento di programmi di educazione ambientale e campi estivi. L'ente gestore assume di solito il ruolo di soggetto proponente e coordinatore di queste attività, come avviene nel caso del programma europeo YOUTH IN ACTION e del Servizio Civile Nazionale, che di fatto garantisce ad alcune AMP un prezioso apporto di risorse umane. I vantaggi quindi di questa attività sono riscontrabili anche nella forte valenza educativa e di sensibilizzazione che ne deriva. Non vi è un apporto economico sostanziale rapportabile al bilancio complessivo dell'AMP; il livello di replicabilità è generalmente alto per la possibilità di adattare i progetti ai diversi contesti.

Sponsorizzazioni e partecipazioni private

Le sponsorizzazioni private rappresentano una pratica molto poco diffusa nel contesto italiano, pratica caratterizzata da scarsa replicabilità e continuità. Le aree marine protette intervistate beneficiarie di questi finanziamenti, hanno utilizzato i fondi per la realizzazione di un polo plurisensoriale per l'educazione ambientale, per la fornitura di abbigliamento per gli operatori e di attrezzature subacquee e per l'acquisto di una imbarcazione. Le imprese che hanno sottoscritto questi accordi sono generalmente imprese locali, di piccole dimensioni, o come avviene più comunemente nel contesto internazionale, aziende grandi armatrici o di trasporti e multinazionali dell'energia. Nonostante il vantaggio economico derivante da questo genere di attività, che si riflette soprattutto nel risparmio per il costo di acquisizione di materiali di consumo, manca al momento un interesse da parte delle aziende nell'investire fondi in tali impegni; manca inoltre una regolamentazione *ad hoc* per questo genere di attività. La percentuale di entrate sul bilancio complessivo oscilla tra lo 0,2 % e il 25 %.

Attività commerciali: vendita di beni e servizi

La vendita diretta è un'attività spesso non implementabile dalle aree marine protette gestite da enti pubblici o consorzi di enti pubblici, nei casi in cui è praticata l'ente gestore può vendere beni o fornire servizi direttamente con una propria partita Iva. I prodotti maggiormente venduti sono gadget, oggetti di merchandising, pubblicazioni e materiali di divulgazione. In alcuni casi, come per l'AMP di Torre Guaceto, la vendita riguarda anche prodotti alimentari di agricoltura biologica o prodotti agricoli locali e prodotti ittici provenienti dalla piccola pesca, distribuiti e trasformati presso il punto ristoro.
A seconda dei casi quindi l'ente gestore può essere produttore o semplicemente distributore del bene in vendita.
I risultati economici sono chiaramente variabili a seconda del livello di implementazione dell'attività di vendita: nei casi registrati di solito i proventi sono m i n i m i , oscillano tra l'1% e il 5%. Vanno inoltre segnalati una serie di problemi di attuazione nella fase di *start up* con i produttori locali. Inoltre i guadagni provenienti dalle attività commerciali non possono superare i finanziamenti statali per non compromettere la connotazione di ente senza finalità di lucro. Un notevole vantaggio socio economico è determinato dall'impulso economico dato alle imprese locali; è possibile inoltre promuovere prodotti provenienti da produzioni integrate o a km zero della zona.

Concessioni per servizi e prodotti

La concessione per servizi e prodotti riguarda principalmente l'affidamento a cooperative di attività esternalizzate dall'ente

gestore come il servizio di sosta e parcheggio a pagamento, la promozione e realizzazione di strutture per la mobilità sostenibile e il trasporto (noleggio bici e trenino), l'organizzazione di visite guidate e lo svolgimento di attività di educazione ambientale.

I benefici socio economici sono percepiti dai referenti in maniera molto positiva, principalmente per la ricaduta occupazionale sul territorio di personale disoccupato e per l'aumento di servizi offerti al pubblico da parte dell'area marina protetta; i benefici economici possono essere in taluni casi molto elevati, come avviene per l' AMP di Torre Guaceto nella concessione di un servizio di parcheggio a una cooperativa di giovani locali. Gli svantaggi sono dovuti principalmente agli elevati costi del lavoro, rapportati alla effettiva retribuzione e alla elevata precarietà degli impieghi. Il livello di replicabilità per le AMP italiane è considerato alto e le ricadute in percentuale sull'entrate dell'AMP oscillano tra il 5% e il 35%.

Tra le esperienze emerse dai questionari è significativa quella descritta dall'AMP Torre del Cerrano che si è fatta promotrice della costituzione di una società a responsabilità limitata denominata "Cerrano Trade S.r.l.". La società si occupa dell'esercizio di tutte le attività economico, commerciali e strumentali connesse all'AMP; in particolare la Società può:

a) predisporre servizi di visite guidate, servizi di prenotazione e servizi di biglietteria ed accoglienza;
b) predisporre e realizzare attività didattiche fruibili da scuole di ogni ordine e grado su tematiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche e culturali;
c) gestire campi boe per l'attracco e attrezzature costiere;
d) svolgere attività di promozione e valorizzazione turistica, organizzazione di workshop ed educational tour sia volti ad utenti nazionali che internazionali;
e) svolgere attività nel settore della formazione professionale, nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti leggi, qualora l'attività di formazione riguardi figure professionali che svolgano attività complementari al restauro, o altre attività di conservazione del patrimonio culturale;
f) svolgere attività di editoria in generale ed in particolare la pubblicazione, produzione e coedizione di guide, dispense, cataloghi e stampati in generale, la riproduzione su licenza e coproduzione di materiali audiovisivi (nastro-cassette, videocassette, diapositive, film e similari), di materiale software (minidischi, dischi, videodischi, cassette), di materiali didattici in genere; nonché la commercializzazione dei prodotti editoriali propri e di terzi, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di editoria.

Il capitale sociale è interamente riconducibile al Consorzio stesso, e lo Statuto non prevede la possibilità di cedere le partecipazioni a privati. Con questa modalità l'ente gestore ha di fatto risolto le problematiche amministrative e burocratiche che limitano lo svolgimento di attività di autofinanziamento.

Pagamento dei servizi ambientali

Non è stata segnalata alcuna esperienza di applicazione di pagamento per servizi ambientali, motivata dagli interlocutori da una mancanza di regolamentazione per questa attività a livello nazionale. Questo tipo di pagamento sarebbe applicabile al contesto delle aree marine protette, con particolare riferimento a tutto il settore della nautica da diporto e del trasporto via mare.

Licenze d'uso del marchio

Questa forma di autofinanziamento è poco sviluppata o ancora in una fase di progettazione e implementazione nelle singole AMP

investigate. La concessione dell'uso del logo è data principalmente dall'ente gestore a cooperative locali per la vendita di prodotti alimentari e merchandising. Le problematiche di attuazione sono principalmente di natura burocratica e normativa. Se ben implementate, si stima che potrebbero influire fino al 10% sul budget totale.

Pratiche che si vorrebbero implementare

Le principali pratiche di autofinanziamento che gli enti gestori ritengono interessanti per una successiva attivazione o implementazione riguardano soprattutto la possibilità di aumentare le concessioni esterne, anche per attività legate alla gestione ordinaria come il monitoraggio e il controllo, tutte le attività legate alle concessioni demaniali o all'affidamento delle strutture in uso all'area marina protetta. Le altre possibilità riguardano principalmente la progettazione o la realizzazione di attività di vendita o ristorazione. È stata inoltre paventata la possibilità di applicare una quota di soggiorno per le strutture recettive ubicate nei comuni ricadenti nell'AMP, come avviene con successo in alcune esperienze estere o promuovere le sponsorizzazioni privati a grandi società private.

Fattori limitanti

I fattori limitanti all'implementazione di pratiche di autofinanziamento trovano la loro principale causa in carenze normative o regolamentari adeguate, con particolare riguardo alle problematiche di gestione del demanio e alla mancata approvazione, per molte AMP, del regolamento di esecuzione e organizzazione. Le difficoltà progettuali sono legate sia alla eterogeneità degli enti gestori sia alla complessità territoriale e alla assenza di integrazione dei livelli di protezione e gestione fra mare e entroterra, che alle conflittualità spesso irrisolte con gli attori sociali. Vanno poi segnalate le carenze strutturali, l'insufficienza di risorse economiche, soprattutto per le risorse umane degli enti gestori. I finanziamenti forniti inoltre sempre più esigui riducono le potenzialità di progettazione per il mancato cofinanziamento dei progetti e determinano un'assenza di programmazione pluriennale per l'indisponibilità di certezze sui fondi elargiti.

2. VALUTAZIONE E LINEE GUIDA PER L'AUTOFINANZIAMENTO

2.1 LA VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE DI AUTOFINANZIAMENTO: INDIVIDUAZIONE DI CRITERI E INDICATORI PER LA VALUTAZIONE

Il percorso metodologico messo a punto identifica un percorso che dovrebbe accompagnare la gestione della AMP in tutte le sue attività in termini di efficacia ed efficienza.
Il termine efficacia di gestione è inteso come la capacità di raggiungere le finalità istitutive dell'area protetta, la sua valutazione riguarda l'utilizzo efficace delle risorse economiche determina l'efficienza della gestione, analizzata considerando anche le misure di autofinanziamento adottate.
Sono stati selezionati diversi indicatori modulati secondo le caratteristiche della singola attività e o meccanismo di autofinanziamento, così da centrarne gli elementi di forza e debolezza.
Inoltre gli indicatori sono stati definiti a partire dallo stato d'implementazione delle singole attività, spesso non molto sviluppate se non assenti, e le particolari realtà ambientali, economiche e sociali nei territori di riferimento (isole, piccoli centri, ecc.). In sostanza si è preferito concentrare l'analisi sulle evidenze caratterizzanti le diverse attività individuando gli ambiti effettivamente misurabili con un rapporto di causa/effetto il più diretto possibile.
Gli obiettivi del percorso di valutazione intrapreso sono:

- favorire una gestione adattativa, per mezzo della quale le informazioni raccolte vengono utilizzate per valorizzare le esperienze e migliorare la pianificazione degli interventi di autofinanziamento,
- promuovere la trasparenza e la diffusione dei dati, anche fornendo informazioni sui risultati raggiunti e dimostrando come gli obiettivi ottenuti siano proporzionali agli sforzi e alle risorse impegnate,
- fornire ai gestori e ai portatori di interesse uno strumento per scambiare esperienze e collaborare,
- mettere in relazione i costi di gestione con i benefici, diretti e indiretti, in termini di sviluppo locale sostenibile e di capacità di attrarre risorse umane ed economiche in relazione a reali e misurabili effetti ambientali.

La necessità di conoscere e valutare l'efficacia di gestione delle AMP negli ultimi anni ha assunto un ruolo fondamentale. Le esperienze dimostrano che l'efficacia della gestione delle AMP consente, a breve e a lungo termine, di ridurre l'impatto di alcune attività sulle risorse naturali.
Come ampiamente discusso in sede internazionale (World Park Conference, Durban, 2003), la nuova sfida per amministratori, gestori di aree protette e addetti ai lavori nel campo della conservazione della natura è decretare il corretto "funzionamento" di un sistema di AMP esistenti, che vengono efficacemente gestite nel tempo.
Nel 2004 è stato pubblicato dall'IUCN il manuale "*How your MPA is doing? A guidebook of natural and social indicators for evaluating marine protected areas management effectiveness*", curato da WWF International e N.O.A.A. (National Oceanic and Atmospheric Administration - USA)[33].

---

[33] Si tratta di un manuale per valutare l'efficacia della gestione di una AMP sulla base di indicatori di tipo (1) biofisico, (2) socioeconomico e (3) di governance. Questo manuale di gestione per AMP, ha visto protagonista l'AMP Miramare come sito di field - testing degli indicatori utilizzati per verificare l'efficacia della gestione.
Il manuale suddetto e l'esperienze delle AMP, che hanno partecipato al progetto, sono state presentate alla World Park Conference di Durban 2003.

Al fine di testare la metodologia proposta nel manuale, sono state successivamente selezionate diverse AMP in tutto il mondo; in Italia l'applicazione del progetto "*Strumenti per la valutazione dell'efficacia di gestione e la Gestione Adattativa per il Sistema delle AMP italiane*" ha permesso di fornire agli enti gestori delle aree protette italiane il manuale "How is your MPA doing?" tradotto in italiano e adattato al contesto nazionale (AA.VV., 2007)[34] e di sperimentare tale strumento in alcuni siti pilota quali: Torre Guaceto, Isole Ciclopi, Secche di Tor Paterno e Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre.
A differenza delle griglie di valutazione delle esperienze di valutazione[35] accreditate, nella ricerca sono stati adottati dei criteri che misurano la capacità delle aree marine in ordine all'attivazione di forme di autofinanziamento ed è stato costruito un set di indicatori per valutare esclusivamente questo aspetto.
L'approccio si basa sulla ricognizione delle esperienze di autofinanziamento nel contesto internazionale e nazionale. Il modello prevede quindi l'utilizzo di indicatori di monitoraggio descrittivi (presenza/assenza di strumenti di autofinanziamento, AMP come attrattore di risorse), un set di indicatori di efficacia economica che definiscono gli effetti riferiti al bilancio e indicatori di efficacia sociale che delineano le ricadute sul piano dello sviluppo locale inteso nel senso socio economico (a livello di coinvolgimento delle comunità locale, di capacità ed implementazione di ricadute occupazionali) e indicatori di efficacia ambientale in termini di reciproche interazioni tra economia e ambiente (con un'attenzione al controllo e al monitoraggio del territorio, agli aspetti formativi ed educativi, alle questioni di promozione e divulgazione).
Un primo gruppo di indicatori di efficacia fa riferimento a una valutazione sul raggiungimento degli scopi e degli obiettivi dell'AMP mediante l'adozione di misure di autofinanziamento. Questo consente di valutare il miglioramento grazie a un graduale adeguamento tra strumenti usati e risultati attesi. Un altro gruppo di indicatori di efficienza, valuta in che modo tali obiettivi avrebbero potuto essere ottenuti usando altri strumenti.
Gli obiettivi di efficienza testano sia l'andamento temporale dei contributi per ciascuna area, sia il rapporto ai costi-benefici, tentando di rispondere alle domande seguenti:

- gli obiettivi sono stati raggiunti al minor costo possibile?
- a parità di costi si sarebbero potuti essere ottenere risultati migliori?

Gli indicatori di monitoraggio delle attività hanno una funzione ricognitiva, restituiscono informazioni utili a realizzare una fotografia sulle attività di autofinanziamento esistenti rispetto a:

- le attività di tipo amministrativo (tabella A - Diritti di segreteria e tabella H - Concessioni per servizi e prodotti),
- le attività inerenti le capacità progettuali e programmatorie, anche in relazione ai Regolamenti attuativi, alla stipula di accordi nazionali e internazionali, alla vivacità nel fare rete con le realtà che agiscono sul territorio (tabella C - Donazioni volontarie, tabella D
- Progettazione e partnership, tabella E - Attuazione di programmi di volontariato),
- le attività che testimoniano i rapporti con il territorio (tabella B – Pagamenti dei fruitori, tabella F - Attività commerciali, tabella G - Licenze d'uso dei marchi).

Gli indicatori di efficienza sono legati alla determinazione delle entrate e dei flussi economici rendicontabili. Gli indici misurano la capacità dell'AMP di attrarre risorse dal mercato, dalle Istituzioni (Stato, Regioni, Unione Europea) o altri Enti.

---

[34] "*Come sta andando la tua area marina protetta" Manuale di indicatori sociali e naturali per la valutazione dell'efficacia gestionale delle aree marine protette*. (2007) Traduzione italiana a cura di Laura Amighetti, Carlo Franzosini, Mara Marchesan e Marta Picciulin.
[35] Per una trattazione esaustiva sull'argomento vedi:"*Le aree marine protette italiane: stato, politiche e governance*"(2011) a cura di Davide Marino, Franco Angeli Editore.

Essi rispondono alla domanda: quanto nelle voci di bilancio (scorporate), sono attinenti l'area di autofinanziamento?
Gli obiettivi sono:

- la distribuzione delle entrate per fonte di autofinanziamento;
- la capacità di attrazione di risorse esterne;
- la classificazione delle spese;
- la distinzione delle spese per tipologia.

L'inquadramento del sistema di gestione di area sociale parte dal presupposto che l'AMP è un Ente al centro di relazioni complesse che interagiscono con il fine dello "sviluppo" socio – economico coerente alle esigenze di salvaguardia degli habitat naturali.
Gli indicatori di efficacia sociale distinguono le reti volontarie e le reti istituzionali in relazione agli impatti che le loro azioni mettono in gioco (occupazione, sviluppo locale). La rosa di indicatori adottati descrive:

- l'insieme degli accordi o della modalità autorizzative (tabella A - Diritti di segreteria, tabella H – Concessioni per servizi e prodotti),
- l'insieme delle pratiche di coinvolgimento attivo del territorio e delle realtà sociale associativa imprenditoriale (tabella B - Operatori economici; tabella F - Attività commerciali, tabella G - Licenze d'uso di marchi),
- le reti istituzionali e le reti volontarie (tabella C - donazioni volontarie, tabella D - Progettazione e partnership, tabella E - Attivazione programmi di volontariato).

Obiettivo di questo set di indicatori di area sociale è definire il quadro complessivo del "che cosa fare" e del "come fare" (progetti, interventi, accordi) ma soprattutto con quali soggetti. Inoltre è importante mettere in evidenza la presenza di realtà produttive e di servizio orientate all'inclusione sociale e alla valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e culturale.
Gli impegni di sostenibilità sono relativi all'area degli indicatori di efficacia ambientale; il patrimonio ambientale rappresenta il cuore delle attività di conservazione e tutela della AMP: la mission è quella di mettere in relazione i soggetti con le strategie di conservazione. Questo gruppo di indicatori identifica le iniziative, rispondenti alle norme legislative, di educazione, di divulgazione ambientale indispensabili al fine di preservare e salvaguardare il patrimonio naturale. È importante riferire quanti più dati relativi a:

- i mezzi impiegati: pubblicazioni, guide, studi (tabella C - Donazioni volontarie, tabella E - Attuazione di programmi di volontariato, tabella F - Prodotti commerciali),
- i beneficiari dei progetti (studenti, scuole, ecc) (tabella H - Concessioni per servizi e prodotti),
- l'interfaccia tra le attività antropiche e l'ambiente (tabella A - Diritti segreteria, tabella B - Pagamento dei fruitori, tabella G - Licenze d'uso dei marchi),
- benefici diretti per l'ambiente (tabella D - Progettazione e partnership, tabella I - PES).

La valutazione può far luce sulle scelte di compensazione attraverso un raffronto tra costi e benefici in relazione soprattutto all'attribuzione di un valore della gestione afferente al meccanismo in relazione al beneficio (economico ma anche ambientale).
Valutare in termini di efficacia significa sapere se le misure adottate hanno prodotto gli effetti desiderati, è importante inoltre valutare i risultati raggiunti anche a fronte delle spese sostenute per poter analizzare anche l'efficienza gestionale. Una corretta ed efficiente gestione consente infatti di avanzare proposte e richieste di finanziamento con una maggiore credibilità nel panorama nazionale e internazionale.

2.2 RICOSTRUZIONE CRITICA DELLA NORMATIVA APPLICABILE AI MECCANISMI INDIVIDUATI

Corrispettivi per autorizzazioni e diritti segreteria

Le attività consentite, secondo quanto stabilito dalla legge 394/1991[36] e della legge 979/1982[37], sono regolate con appositi decreti del Ministero dell'Ambiente.

L'entità dei corrispettivi e dei diritti di segreteria è stabilita dall' ente gestore con provvedimento autonomo, autorizzato previamente dal Ministero. Una più ampia flessibilità in ordine alle attività consentite, sin dalle previsioni della legge nazionale, potrebbe garantire una maggiore capacità delle aree marine in ordine all'attivazione di forme di autofinanziamento mediante il versamento di corrispettivi e diritti di segreteria per attività che possono essere svolte senza compromettere le finalità di tutela. Sarebbe opportuno, inoltre, snellire l'iter burocratico richiesto per l'emanazione dei regolamenti, che condiziona tra l'altro, il meccanismo di autofinanziamento.

Tasse

Ai sensi della Costituzione italiana, sulle prestazioni patrimoniali è stabilita una riserva di legge (articolo 23).

Per quanto riguarda la finanza locale, occorre fare riferimento all'articolo 149 del Testo Unico degli Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recante *principi generali in materia di finanza propria e derivata*.

L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine, i Comuni e le Province, in forza dell'art. 52 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti[38].

A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato.

É chiaro come a tutti i livelli di governo del territorio sia possibile, nel rispetto dell'ordinamento, prevedere l'istituzione di tasse. Queste possono essere finalizzate, in tutto o in parte, ad azioni di conservazione della natura.

Sotto il profilo della capacità di istituire tasse non si può trascurare il processo di riforma fiscale in senso federalista introdotto con la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante *delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119[39] della Costituzione*.

---

[36] Articolo 19, comma 5.

[37] Articoli 27 e 28.

[38] Le Regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate. Le risorse spettanti a Comuni e Province per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le Regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.

[39] Che recita: i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo

Lo scopo di questa legge è assicurare autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e garantire i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. Tale legge disciplina altresì i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni[40].

In particolare, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi come oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare - attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione - l'autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.

Fermo restando i principi e criteri direttivi stabiliti da specifiche disposizioni[41], i decreti legislativi sono informati ai seguenti principi e criteri generali:

- autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;
- attribuzione di risorse autonome ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione. Le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di Regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
- previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati a imposizione da parte dello Stato:
    1. istituire tributi regionali e locali;
    2. determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che Comuni, Province e Città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali;
- facoltà delle Regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;
- garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle Regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata,

---

i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

[40] Articolo 1, legge n. 42/2009.

[41] Articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29.

derivante da tali tributi;

- previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le Regioni e agli enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;
- riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di Regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali;
- eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;
- definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;
- territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;
- tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico;
- previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;
- certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;
- individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.

In attuazione della legge delega, sono stati, finora, approvati i seguenti provvedimenti:

- decreto del 26 novembre 2010, recante disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- decreto legislativo del 28 maggio 2010, n. 85, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- decreto legislativo del 26 novembre 2010, n. 216, recante disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province;
- decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Di rilevante interesse per la materia in commento, l'articolo 4 del d.lgs. 23/2011, relativo al *federalismo fiscale municipale*, che disciplina l'*imposta di soggiorno*. Ai sensi di questa disposizione, i Comuni capoluogo di Provincia, le unioni di comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è

destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Fermo restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.
Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza *Stato città ed autonomie locali*, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito, i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento, i Comuni possono comunque adottare gli atti necessari all'istituzione dell'imposta di soggiorno. Si tratta di una riforma in corso, al cui completamento sarà possibile delineare con maggiore chiarezza il nuovo quadro di riferimento in ordine alla possibilità di istituire tasse che possano essere utilizzate, in tutto o in parte, per azioni di conservazione della natura e dell'ambiente, anche in favore delle aree marine protette.
Per quanto riguarda la capacità da parte dell'ente gestore delle aree marine protette di istituire imposte proprie e tasse e diritti per i servizi pubblici forniti, ciò dipende dalla sua natura. Da questo punto di vista, sarebbe necessario uniformare il più possibile la natura degli enti gestori delle aree marine protette. Si potrebbero estendere ai consorzi istituiti per la gestione delle aree marine protette dalla legge nazionale le disposizioni applicabili in materia agli enti locali.

Progettazione e partnership

Obiettivo della progettazione è la partecipazione a programmi di finanziamento di livello nazionale e internazionale e la costituzione di partnership e reti per il raggiungimento di obiettivi comuni. Non ci sono limitazioni normative rispetto all'azione delle AMP in tal senso, tuttavia mancano disposizioni per facilitare la partecipazione ai diversi programmi e non ci sono norme che permettono alle aree marine di protette di beneficiare di privilegi nell'assegnazione dei finanziamenti.

Pagamenti dei fruitori

Tale meccanismo di autofinanziamento può assumere nella prassi diverse forme.
I pagamenti dei fruitori si possono collegare con le autorizzazioni delle attività consentite, applicando la medesima procedura. Questi possono risolversi nel pagamento per la fruizione di specifiche attività o di strutture organizzate con lo scopo di divulgare i valori e le conoscenze legate all'area marina. La normativa applicabile varia a seconda del tipo di gestione adottata. Si può trattare, per esempio di attività commerciali svolte attraverso sia la costituzione di una società di diretta emanazione dell'ente gestore che di una società terza. A questo proposito si rinvia a quanto analizzato nella sezione analisi della normativa applicabile al meccanismo di autofinanziamento *attività commerciale*.
Si può trattare della partecipazione agli introiti per attività svolte da soggetti terzi, come le quote di tariffa dei trasporti locali devolute ai fini di tutela della AMP.
Il meccanismo in esame si può estrinsecare in forme di remunerazione derivanti dalla gestione di beni pubblici, demaniali o patrimoniali (disponibili e indisponibili), di diretta competenza dell'ente gestore o di altro ente, in accordo con il quale, gli introiti

possano essere devoluti, in tutto o in parte, alle finalità di tutela dell'area marina. A questo proposito si rinvia a quanto analizzato nella sezione analisi della normativa applicabile al meccanismo di autofinanziamento *concessioni per servizi e prodotti*.

In conclusione l'aspetto determinante nei processi di autofinanziamento riguarda la natura dell'ente gestore, oltre alle modalità di applicazione del meccanismo. Pertanto è auspicabile che il quadro normativo di riferimento renda il più agevole possibile l'attuazione di questa tipologia di meccanismi sia agendo sul profilo dell'ente gestore che lavorando alle tipologie di attività consentite, sullo svolgimento di attività commerciali, sulla titolarità e la gestione di beni pubblici di interesse dell'area marina.

Licenze d'uso dei marchi

Per quanto riguarda la possibilità per le aree marine protette di registrare un proprio marchio, da concedere successivamente in licenza d'uso a soggetti terzi, occorre fare riferimento alla normativa di settore.

A questo proposito, il decreto legislativo del 10 febbraio 2005 , n. 30, recante *Codice della proprietà industriale*, all'articolo 7, precisa che possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

L'articolo 19 del Codice precisa che può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. Si può trattare sia di una persona fisica, sia di una persona giuridica.

Un marchio può essere:

- *individuale*: se appartiene ad una singola impresa o a persona fisica;
- *collettivo*: garantisce l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Di solito è chiesto da associazioni, cooperative o consorzi, per poi essere concesso a quelle singole imprese che si impegnano a rispettare quanto stabilito nel regolamento d'uso. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni, devono essere allegati alla domanda di registrazione. In deroga all'articolo 13, comma 1, del Codice della proprietà industriale, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti/servizi. Tale tipologia di marchio risulta di maggiore interesse per le aree marine protette.

I marchi possono essere dati in licenza e costituire una fonte di reddito addizionale. In tal caso il titolare del marchio mantiene la proprietà del marchio, ma acconsente alla sua utilizzazione da parte di altre imprese. Di solito, questo avviene dietro pagamento di royalties e l'accordo del proprietario del marchio viene stipulato attraverso un contratto di licenza. In certi tipi di contratto di licenza, il licenziante mantiene un certo grado di controllo sul licenziatario, onde assicurare il mantenimento dei livelli di qualità.

A seconda del livello territoriale in cui sono tutelati, si distinguono i seguenti tipi di marchi registrati:

- marchio nazionale: la tutela giuridica del marchio nazionale è limitata al solo territorio italiano. In Italia, i marchi vengono registrati presso gli UPICA (Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato), sezione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che si trovano presso le Camere di Commercio di ogni Provincia;
- marchio comunitario: con un'unica azione legale la tutela giuridica del marchio comunitario è valida per tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. La domanda di registrazione deve essere fatta pervenire all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), con sede ad Alicante (Spagna);

– marchio internazionale: i titolari di un marchio nazionale possono estenderne la tutela nei Paesi europei ed extraeuropei che aderiscono a due accordi internazionali (l'Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid), depositando una domanda di marchio internazionale. La procedura di registrazione si effettua presentando un'unica domanda nella sede del WIPO di Ginevra, nella quale occorre indicare il marchio, la titolarità di esso, le classi merceologiche per le quali si intende registrare il marchio e le nazioni in cui si vuole tutelare il marchio. L'ufficio inoltra, poi, queste domande ai singoli uffici nazionali e, salvo opposizione entro dodici mesi, il marchio si considererà registrato in tutti i Paesi indicati (salvo, appunto, in quelli in cui sorgano procedure di opposizione).

Nel rispetto della normativa di settore, dunque, non esistono criticità, per un'area marina protetta, nel registrare un proprio marchio e concederlo in uso a terzi. Laddove l'ente gestore abbia la natura di consorzio, è opportuno inserire tale attività nello statuto del medesimo. Occorre poi disciplinare, con un regolamento, la concessione del marchio. Si immagina di prevedere una disposizione di carattere generale volta a sancire tale possibilità e incoraggiarne la diffusione.

Concessioni per servizi e prodotti

Per quanto riguarda le concessioni per servizi e prodotti, la loro disciplina ricade, in quanto analizzato per i corrispettivi di autorizzazioni e diritti di segreteria.

Per quanto attiene il regime delle concessioni inteso in senso generale, occorre considerare, innanzitutto, la disciplina relativa al demanio marittimo. Come noto i beni demaniali possono formare oggetto di diritti in favore di terzi a mezzo di un atto di concessione. Anche i beni del patrimonio indisponibile possono formare oggetto di un provvedimento concessorio.

Si tratta di un provvedimento amministrativo cui si accede a mezzo di un contratto regolante gli aspetti economici (convenzione accessoria, detta anche concessione contratto, che sottostà in larga misura alle regole civilistiche sui contratti). Con la concessione, il concessionario (un soggetto privato) acquista il diritto d'uso del bene e la facoltà di escludere i terzi dal diritto di godere del medesimo, anche attraverso gli strumenti pubblicistici, dei quali originariamente risultava titolare la pubblica amministrazione concedente[42].

Dalla concessione sorge un rapporto giuridico di durata tra amministrazione concedente e concessionario, fatto di reciproci diritti e obblighi. Tra le reciproche prestazioni derivanti dal rapporto vi sono anche quelle di ordine patrimoniale. La concessione differisce dall'autorizzazione, in quanto quest'ultima si limita a rendere lecito per l'interessato un comportamento che altrimenti gli sarebbe interdetto.

Il Codice civile, tra i beni che costituiscono il patrimonio della pubblica amministrazione, distingue i beni demaniali (ex artt. da 822 a 825 del Codice civile)[43] e i beni patrimoniali indisponibili (ex artt. da 826 a 830 cc)[44]. Tutti gli altri beni di proprietà

---

[42] Nei confronti di questa, il privato vanta posizioni di diritto soggettivo in relazione all'esecuzione del contratto e di interesse legittimo in relazione ad eventuali provvedimenti di autotutela.

[43] Art. 822 c.c., demanio pubblico: appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale (demanio necessario). Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico (demanio accidentale). Art. 824, c.c., beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali: i beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico. Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.

[44] Art. 826 c.c., patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni: i beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni. Fanno parte del

dell'amministrazione che non sono destinati a pubblico servizio sono beni patrimoniali disponibili, i quali sono soggetti alle regole comuni del Codice civile.

Nel dettaglio, i beni demaniali possono essere beni immobili o universalità di immobili e debbono necessariamente appartenere a un ente pubblico territoriale. I beni demaniali si distinguono nel demanio necessario (demanio marittimo, idrico e militare), di appartenenza statale[45], e nel demanio accidentale, costituito da beni che possono essere di proprietà privata o pubblica (dello Stato, delle Regioni o degli enti locali) e che formano parte del demanio solo in questa seconda eventualità (strade autostrade, aerodromi, acquedotti e il così detto demanio culturale).

I beni demaniali, in ragione della loro funzionalizzazione al pubblico interesse, soggiacciono a un regime giuridico particolarmente limitativo. Non possono essere usucapiti, sono inalienabili, non possono formare oggetto di pignoramento ed espropriazione forzata da parte di privati né di espropriazione per pubblica utilità. Tali beni possono formare oggetto di diritti in favore dei terzi solo nei limiti in cui tale facoltà sia espressamente e legislativamente prevista.

La pubblica amministrazione può tutelarsi contro eventuali violazione dei diritti che vanta sui beni demaniali con gli strumenti privatistici (azioni possessorie o manutentive) ovvero con strumenti pubblicistici. L'autotutela amministrativa con riferimento ai beni demaniali può estrinsecarsi in un'autotutela decisoria o in un'autotutela esecutiva (ad esempio sgomberi d'ufficio, esecuzioni in danno, eccetera). I due strumenti sono alternativi: ove la pubblica amministrazione elegga una via, rinuncia all'altra[46].

Si evidenzia inoltre che sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle Province e ai Comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi (ex art. 825 c.c., diritti demaniali su beni altrui).

Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. Per quanto riguarda i beni delle Province e dei Comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali (ex art. 829 c.c., passaggio di beni dal demanio al patrimonio). I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del Codice civile, salve le disposizioni delle leggi speciali (ex art. 830 c.c., beni degli enti pubblici non territoriali)[47].

Per quanto riguarda, nello specifico, le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, si evidenzia l'accordo del 14 luglio 2005, recante intesa fra il Governo, le Regioni, le Province autonome e le autonomie

---

patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio. Art. 827 c.c., beni immobili vacanti: I beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato. Art. 828. c.c., condizione giuridica dei beni patrimoniali: i beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente Codice. I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

[45] Con la sola eccezione dei porti lacuali, ormai, di appartenenza regionale.

[46] Art. 823 c.c., condizione giuridica del demanio pubblico: i beni che fanno parte del demanio pubblico, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente Codice.

[47] Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 828.

locali[48]. Ai sensi di tale intesa, ai fini del rilascio da parte delle Regioni, o degli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, dei provvedimenti relativi alla concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare ricadenti nelle aree marine protette rileva la zonazione prevista nei singoli decreti istitutivi delle aree marine protette, suddivise in zone sottoposte a diverso regime di tutela tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti. In particolare[49]:

- in zona A di riserva integrale non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore dell'area marina protetta per motivi di servizio o di sicurezza o, in casi particolari, di ricerca scientifica;
- in zona B di riserva generale i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dalle Regioni, o dagli Enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
- in zona C di riserva parziale i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dalle Regioni, o dagli Enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, previo parere del soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

Fermo restando la possibilità di ricorrere, nei casi previsti dalla legge, all'istituto della concessione di cui all'articolo 36 del Codice della Navigazione, il Ministero dell'Ambiente e i soggetti gestori delle aree marine protette possono, in presenza dei requisiti di legge, ricorrere all'istituto della consegna di cui all'articolo 34 del Codice della Navigazione, per tutti i beni demaniali di specifico e indispensabile interesse per la tutela dell'area marina protetta e pertanto per quelli ricadenti nelle zone A di riserva integrale, previo parere della Regione interessata o dell'Ente locale cui siano state da essa conferite le funzioni, per quelli ricadenti nelle zone B di riserva generale e nelle zone C di riserva parziale[50].

---

[48] Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Repertorio n. 863/CU.

[49] Articolo 1, disciplina delle concessioni demaniali nelle aree marine protette. Sono fatte salve le competenze statali nelle aree del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995 e successive modifiche e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1989 e successive modifiche, nonché le competenze statali definite in base all'articolo 32 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con Regio decreto legislativo15 maggio 1946 n. 455. Ai sensi dell'articolo 2, le Regioni o gli Enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, provvedono a revocare, non rinnovare o modificare le eventuali concessioni esistenti nelle aree marine protette che confliggano con quanto disposto nei rispettivi decreti istitutivi e nei regolamenti di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione dell'area marina protetta.

[50] Art. 34, Codice della navigazione, destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici: con provvedimento del Ministro per le comunicazioni, su richiesta dell'amministrazione interessata determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale. Art. 36, Codice della navigazione, concessione di beni demaniali: l'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro per la marina mercantile. Le concessioni di durata superiore a quattro ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del capo di compartimento marittimo.

Le previsioni dell'intesa sono recepite dalle Regioni nelle rispettive normative che disciplinano le concessioni demaniali, le correlate competenze nei regolamenti di esecuzione dei decreti istitutivi e di organizzazione di ogni singola area marina protetta.
Si rammenta come disposizioni attinenti ai beni demaniali di interesse per le aree marine protette siano contenuti tanto nella legge 979/1982[51], che nella legge 394/1991[52], nei regolamenti istitutivi e organizzativi delle aree marine protette. Anche sotto tale profilo si rileva la riforma in senso federalista attualmente in corso. Infatti, ai sensi dell'articolo 19 della legge 42/2009, i decreti legislativi che devono essere emanati in attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- attribuzione a titolo non oneroso a ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie e alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste, che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;
- attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;
- ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

Secondo quanto disposto con il d.lgs. 85/2010, lo Stato, previa intesa conclusa in sede di Conferenza Unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, secondo criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale[53].
I beni immobili statali e i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono i seguenti:

- i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del Codice civile e dall'articolo 28 del Codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;
- i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del Codice civile e dalle leggi speciali di settore, a esclusione:
  1. dei fiumi di ambito sovraregionale;
  2. dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale;
- gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del Codice della navigazione;
- le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma;
- gli altri beni immobili dello Stato, a eccezione di quelli esclusi dal trasferimento.

---

[51] Articolo 27.
[52] Articolo 18, comma 2; articolo 19, comma 6.
[53] In applicazione del principio di sussidiarietà, qualora un bene non sia attribuito a un ente territoriale di un determinato livello di governo, lo Stato procede, sulla base delle domande avanzate, all'attribuzione del medesimo bene a un ente territoriale di un diverso livello di governo.

Sono esclusi dal trasferimento i parchi nazionali e le riserve naturali statali[54].
L'ente territoriale, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della medesima collettività territoriale rappresentata[55]. Gli enti locali in stato di dissesto finanziario, fino a quando perdura lo stato di dissesto, non possono alienare i beni a essi attribuiti, che possono essere utilizzati solo per finalità di carattere istituzionale.
I beni statali sono attribuiti, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, anche in quote indivise, sulla base dei seguenti criteri:

a) Sussidiarietà, adeguatezza e territorialità. In applicazione di tali criteri, i beni sono attribuiti, considerando il loro radicamento sul territorio, ai Comuni, salvo che per l'entità o tipologia del singolo bene o del gruppo di beni, esigenze di carattere unitario richiedano l'attribuzione a Province, Città metropolitane o Regioni quali livelli di governo maggiormente idonei a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione tenendo conto del rapporto che deve esistere tra beni trasferiti e funzioni di ciascun livello istituzionale;
b) Semplificazione. In applicazione di tale criterio, i beni possono essere inseriti dalle Regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133[56];
c) *Capacità finanziaria*, intesa come idoneità finanziaria necessaria a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dei beni;
d) *Correlazione con competenze e funzioni*, intesa come connessione tra le competenze e le funzioni effettivamente svolte o esercitate dall'ente cui è attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene stesso;
e) *Valorizzazione ambientale*, in applicazione di tale criterio la valorizzazione del bene è realizzata avendo riguardo delle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali dei beni trasferiti, al fine di assicurare lo sviluppo del territorio e la salvaguardia dei valori ambientali.

Il d.lgs. 85/2010 stabilisce due modalità di trasferimento:

- attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (ferme restando le funzioni amministrative già conferite agli enti territoriali in base alla normativa vigente):
- alle Regioni, dei beni del demanio marittimo e i beni del demanio idrico, unitamente alle relative pertinenze;
- alle Province, dei beni del demanio idrico limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul

---

[54] Si veda a questo proposito l'articolo 5.
[55] Ciascun ente assicura l'informazione della collettività circa il processo di valorizzazione, anche tramite divulgazione sul proprio sito internet istituzionale. Ciascun ente può indire forme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme dei rispettivi Statuti.
[56] A tal fine, per assicurare la massima valorizzazione dei beni trasferiti, la deliberazione da parte dell'ente territoriale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni è trasmessa ad un'apposita Conferenza di servizi, che opera ai sensi degli articoli 14, 14 bis , 14 ter e 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, a cui partecipano il Comune, la Provincia, la Città metropolitana e la Regione interessati, volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni comunque denominati necessari alla variazione di destinazione urbanistica. Sono fatte salve le procedure e le determinazioni adottate da organismi istituiti da leggi regionali, con le modalità ivi stabilite. La determinazione finale della Conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e ne fissa i limiti e i vincoli.

territorio di una sola Provincia, unitamente alle relative pertinenze, e le miniere, che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze, nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze;

– attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata delle altre tipologie di beni. Questi sono individuati ai fini dell'attribuzione a uno o più enti appartenenti a uno o più livelli di governo territoriale mediante l'inserimento in appositi elenchi. I beni possono essere individuati singolarmente o per gruppi. Gli elenchi sono corredati da adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione e acquistano efficacia dalla data della pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale. Sulla base dei decreti, le Regioni e gli enti locali che intendono acquisire i beni contenuti negli elenchi presentano un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio. Sulla base delle richieste di assegnazione pervenute viene adottato un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, riguardante l'attribuzione dei beni, che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale[57].

Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati, il Governo esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento al patrimonio vincolato[58].

I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, salvo quanto previsto dall'articolo 111 del Codice di procedura civile, entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, a eccezione di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal Codice civile, nonché alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo Codice, dal Codice della navigazione, dalle leggi regionali e statali e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza.

Ove ne ricorrano i presupposti, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione di beni demaniali diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, può disporre motivatamente il mantenimento dei beni stessi nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile. Per i beni trasferiti che restano assoggettati al regime dei beni demaniali, l'eventuale passaggio al patrimonio è dichiarato dall'amministrazione dello Stato ai sensi dell'articolo 829, primo comma, del Codice civile. Sui predetti beni non possono essere costituiti diritti di superficie.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascuna Regione ed ente locale nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali. I beni trasferiti che entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, e a seguito di attestazione di congruità rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. 85/2010, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ogni due anni su richiesta di Regioni e degli enti locali, possono essere attribuiti ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti. Gli enti territoriali interessati possono individuare e richiedere ulteriori beni non inseriti in precedenti decreti né in precedenti provvedimenti del direttore

[57] Il trasferimento dei beni ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

[58] A questo proposito, si veda l'articolo 3, comma 6.

dell'Agenzia del demanio. Tali beni sono trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A queste richieste è allegata una relazione attestante i benefici derivanti alle pubbliche amministrazioni da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una loro migliore valorizzazione in sede locale.

Si evidenzia come in sede di prima applicazione, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, lo Stato provveda, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del citato Codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.

Inoltre, al fine di favorire la massima valorizzazione dei beni e promuovere la capacità finanziaria degli enti territoriali, i beni trasferiti agli enti territoriali possono, previa loro valorizzazione, attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico, essere conferiti a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero dell'articolo 14 -bis della legge del 25 gennaio 1994, n. 86. Ciascun bene è conferito, dopo la relativa valorizzazione attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico, per un valore la cui congruità è attestata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. La Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4 -bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, può partecipare a tali fondi. Agli apporti di beni immobili ai fondi si applicano, in ogni caso, le agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14 –bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86.

A oggi non è stato adottato alcun decreto necessario per il trasferimento dei beni demaniali[59]. Le suddette riforme nella titolarità dei beni pubblici presentano profili di interesse per quanto riguarda il regime concessorio dei beni demaniali e la gestione di quelli patrimoniali (indisponibili e disponibili), anche di carattere territoriale, in un'ottica di gestione integrata[60]. Con specifico riguardo alla concessione di beni demaniali, sarebbe utile prevedere una disposizione di carattere generale in ordine alla destinazione, in tutto o in parte, al bilancio degli enti gestori dei corrispettivi di carattere patrimoniale (canoni) derivanti da rapporti (concessori) aventi per

---

[59] Si evidenzia, comunque, come stia circolando uno schema di decreto recante *elenco dei beni trasferibili alle Regioni ai sensi del "federalismo territoriale",* inviato alla Conferenza unificata per il previsto parere.

[60] Sussistono, ad esempio, ai sensi del decreto legge 31 maggio 2010 , n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, limitazioni a costituire società per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. L'articolo 14, comma 32, del d.l. n. 78/2010, prevede che: fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2013 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetto comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.

oggetto beni ricadenti all'interno delle aree marine protette. Sarebbe importante sancire in via generale come i beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese in tali aree possano essere concessi in uso esclusivo e a titolo gratuito ai soggetti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima.

Attività commerciali

Lo svolgimento di attività commerciali può avere come oggetto sia prodotti, alimentari e non alimentari, che servizi, legati, a esempio alla ricettività o alla fruizione dell'area marina.

Secondo l'art. 2195 del Codice Civile, l'impresa è di tipo commerciale quando l'attività esercitata consiste nella produzione di beni e servizi, nell'intermediazione, nel trasporto di persone e merci, nell'attività bancaria o assicurativa oppure in qualunque attività ausiliaria alle precedenti.

L'imprenditore, come definito dall'art. 2082 del Codice civile non è solo l'imprenditore privato, ma anche l'imprenditore pubblico, come si desume dagli artt. 2093, 2201, 2221, relativi alle imprese esercitate da enti pubblici. La nozione civilistica di impresa presenta, infatti, la caratteristica di essere una nozione di diritto comune, riferibile tanto al diritto privato come a quello pubblico. Ai sensi del Codice civile:

- è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (ex art. 2082);
- le disposizioni in materia di impresa si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali, mentre agli enti pubblici non inquadrati le si applicano limitatamente alle imprese da essi esercitate62 (ex art. 2093);
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese (ex art. 2201);
- gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali (ex art. 2221).

Gli enti pubblici possono esercitare l'attività commerciale in due ipotesi distinte:

- l'attività commerciale non rientra nello scopo proprio dell'ente, é il caso di enti politici o amministrativi (come lo Stato, le Province, i Comuni), che solo accidentalmente si trovano a svolgere tale attività;
- l'attività commerciale rientra nel loro scopo principale, come gli istituti di credito di diritto pubblico, gli istituti economici di assicurazioni. In questi casi si parla di enti pubblici economici. Tali enti sono considerati vere e proprie imprese commerciali ma, in caso di insolvenza non sono soggetti alle procedure di fallimento e di concordato preventivo.

Un'attività commerciale svolta da un ente pubblico in forma continuativa (non accidentale) può essere svolta, dunque, da un ente pubblico economico oppure da un ente pubblico tout court mediante la costituzione di società che esercitano l'attività di interesse.

Nella Sezione Ordinaria del registro delle imprese si iscrivono:

- gli imprenditori commerciali individuali (art. 2195 c.c.);
- le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice (artt. 2291, 2313 c.c.);
- le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata (artt. 2325, 2462 - 2472 c.c.);
- le società cooperative (art. 2511 c.c.);
- i consorzi e le società consortili (artt. 2612, 2615 ter c.c.);

- i Gruppi Europei di Interesse Economico - G.E.I.E. (ex decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240);
- gli enti pubblici aventi per oggetto esclusivo o principale un´attività commerciale (art. 2201 c.c.);
- le società estere con sede secondaria amministrativa in Italia (art. 2506 c.c.);
- le aziende speciali di enti locali e i consorzi tra enti locali (ex d.lgs. n. 267/2000).

Per quanto attiene l'imposta sul valore aggiunto (IVA), gli enti locali, rivestono lo status di soggetto passivo, solo nel momento in cui realizzano attività commerciali con il requisito dell'abitualità, escludendosi, pertanto le operazioni di carattere occasionale. L'art. 4 del decreto Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633[61], dispone che l'Ente locale riveste lo status di soggetto passivo, solo nel caso ponga in essere attività commerciali e limitatamente a queste ultime. Ne consegue che limitatamente all'attività commerciale, il Comune deve considerarsi soggetto agli obblighi fiscali previsti dalla normativa IVA, fermo restando che le attività istituzionali non ne sono coinvolte. Da qui la scelta del Legislatore comunitario di non assoggettare all'IVA le attività svolte a titolo oneroso dagli enti locali in veste di pubblica autorità.
In poche parole, l'attività svolta a titolo oneroso può essere considerata non soggetta a IVA quando viene effettuata nell'esercizio del potere-dovere istituzionale e in regime di monopolio, quando cioè la stessa attività non possa essere svolta anche da soggetti di diritto privato. Quindi, le attività degli enti pubblici non sono assoggettabili all'IVA quando essi agiscono nella loro veste di pubblica autorità in quanto soggetti di diritto pubblico, mentre sono assoggettate a tributo quando l'ente agisce come soggetto di diritto privato (in tal senso, Corte di Giustizia CE causa C231/87 e C128/88).
Le conseguenze pratiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto del non assoggettamento all'IVA delle operazioni rientranti nelle attività istituzionali comporta a livello operativo:

- l'assenza di obblighi contabili, le operazioni in questione non sono oggetto di fatturazione e registrazione ai fini dell'IVA;
- l'assenza di obblighi dichiarativi, tali operazioni non sono oggetto di dichiarazione ai fini dell'IVA;
- impossibilità di operare la detrazione dell'IVA sugli acquisti, la detrazione dell'IVA sugli acquisti è consentita solo se gli stessi sono finalizzati all'effettuazione di operazioni imponibili. L'IVA in caso di operazioni rientranti in attività istituzionali resta conglobata nel prezzo finale come elemento di costo e il Comune ne rimane inciso alla stregua di qualsiasi consumatore finale.

Ai sensi dell'articolo 4, quinto comma del d.P.R. n. 633/1972, le attività che il Legislatore ritiene in ogni caso commerciali, anche se, esercitate da enti pubblici, sono:

- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati;
- erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

---

[61] L'imposta sul valore aggiunto è stata istituita con il dP.R. n. 633/1972 in sostituzione dell'imposta generale sulle entrate (IGE); il DPR n. 633/72 è stato emanato in attuazione della II direttiva CEE dell'11 aprile 1967, n.67/228. Diverse sono le direttive comunitarie emanate; sicuramente la VI Direttiva, recepita dal nostro ordinamento con il d.P.R. n. 24/1979 e n. 94/19779, rappresenta la base di riferimento per l'imposizione sul valore aggiunto di tutti gli Stati membri del' UE.

- gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
- trasporto e deposito di merci;
- trasporto di persone;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;
- servizi portuali e aeroportuali;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Si rammenta che, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59, non si applica, tra l'altro, agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività[62].

Riguardo, infine, i consorzi di enti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 31 del d.lgs. 267/2000 (art. 31), costituiti per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, si applicano le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del medesimo decreto, in quanto compatibili. In particolare, ai consorzi che gestiscono servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (attività di cui all'art. 113 bis), si applicano le norme previste per le aziende speciali.

Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a istituzioni; aziende speciali, anche consortili; società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui sopra. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate (ex art. 113 bis).

L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti (ex art. 114).

A titolo di esempio, un consorzio di gestione, formato da enti pubblici, può svolgere direttamente tale attività o, a tali fini, costituire una società ad hoc. Infatti, un consorzio di gestione, è preposto allo svolgimento di funzioni amministrative e all'effettuazione di attività direttamente operative concernenti la gestione concreta dell'area marina. Il consorzio è soggetto dotato di capacità giuridica e di capacità di agire di carattere generale, che non soffre di limitazione alcuna e può quindi compiere la scelta di finanziarsi (anche) attraverso entrate di diritto privato, potendo in tal modo svilupparsi anche a prescindere dall'entità del finanziamento pubblico. Rientra nella sue facoltà la costituzione di una società parallela, che eserciti in forma imprenditoriale e con gli strumenti propri del soggetto operante sul mercato. In tal caso, sono molteplici le normative da tenere in considerazione, a partire dalla conformità al diritto societario. Come è noto per ogni forma societaria, sussistono specifiche regole che devono essere seguite. Sotto tale profilo è

[62] Al di là di tali esenzioni,per lo svolgimento di attività di natura commerciale, occorre fare riferimento alla normativa di settore, di rilievo nazionale, regionale e locale. Si evidenzia, in particolare, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59.

necessario considerare sia la natura degli enti che fanno parte del consorzio, onde verificare la sussistenza di specifiche limitazioni[63], sia il mandato di gestione dell'are marina, che è possibile dedurre da una analisi compiuta della convenzione, dello statuto e dell'atto costitutivo.

Occorre, poi, verificare che l'attività svolta dalla società non incontri i limiti per la costituzione di società in house e non gestisca servizi pubblici in senso stretto, ossia servizi pubblici locali di rilevanza economica[64].

Si deve, inoltre, verificare che la società operi sul mercato nell'interesse dell'ente gestore e nel rispetto dei limiti connessi alle finalità pubbliche che il medesimo deve conseguire.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge del agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività:

- devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;
- non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara;
- non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.

Tali società sono a oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle suddette regole[65].

---

[63] Ad esempio, articolo 14, comma 32, del decreto legge 31 maggio 2010 , n. 78 , convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, che recita: *fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2013 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già` costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società,, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetto comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.*

[64] Si veda l'art. 23 *bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e il regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 7 settembre 2010, n. 168.

[65] Sono esclusi da tali disposizioni i servizi pubblici locali ed i servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, tali società cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla

É importante evidenziare come, le attività poste in essere da tali società siano condizionate dalla attrazione delle società pubbliche nell'ambito di applicazione delle regole di equilibrio della finanza pubblica e delle regole che impongono il rispetto del confronto concorrenziale, in caso di affidamento di appalti di lavori e servizi oltre la soglia specificamente fissata. La società risulta infatti quale organismo di diritto pubblico, in quanto opera con capitali e risorse pubbliche. Ciò richiede, ovviamente, il rispetto di specifiche disposizioni normative. Come detto, la natura dell'ente gestore condiziona in maniera significativa le modalità per lo svolgimento dell'attività commerciale. La natura pubblica dell'ente condiziona maggiormente l'attuazione di questo meccanismo, rispetto a una natura ibrida o completamente privatistica.
Sarebbe utile promuovere tale meccanismo di autofinanziamento con una disposizione di carattere generale e prevedere la possibilità per l'ente gestore di affidare lo svolgimento di attività commerciali ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi o ad altri soggetti di natura privata che presentino una idonea proposta progettuale.
Ciò vale tanto per la commercializzazione di prodotti, che per quella dei servizi rivolti al turismo, al diporto, nonché per la collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio.

Donazioni volontarie

Ai sensi dell'articolo 769 del Codice civile, la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Il contratto di donazione sorge allo scopo precipuo di arricchire un altro soggetto: ne segue che elementi della donazione sono lo spirito di liberalità e l'arricchimento.
La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.
La capacità di donare è regolata dai principi generali: non possono donare i minori, gli interdetti, gli inabilitati, gli incapaci naturali. Le persone giuridiche possono donare se così è previsto nello statuto o nell'atto costitutivo, e nei limiti di tali discipline.
Circa la capacità di ricevere per donazione, possono ricevere le persone giuridiche e si può donare anche a favore di un ente non riconosciuto, senza che l'efficacia della donazione sia più subordinata alla richiesta di riconoscimento.
Alla luce di simili presupposti, nulla osta alla possibilità di ricevere donazioni da parte degli entri gestori delle aree marine protette.
Si potrebbe prevedere, in via generale, la possibilità di registrare tali donazioni nel sistema contabile dell'ente gestore.

Considerazioni generali

Per una maggiore diffusione dei meccanismi di autofinanziamento individuati risulta opportuna una riformulazione degli articoli della legge quadro sulle aree protette inerenti alle aree marine.
Infatti, la tutela degli ambiti marini è attualmente frammentata in una serie di norme sovrapposte, in alcuni casi contraddittorie, che ne appesantiscono la gestione. Ciononostante l'articolo 16 della legge 394/1991, recante entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali, risulti applicabile, in virtù del rinvio operato dall'articolo 20 della medesima legge, anche ai parchi marini[66]. Tale disposizione

---

scadenza del termine indicato. I contratti conclusi, dopo tale data, in violazione delle prescrizioni poste sono nulli. Restano validi i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data.

[66] La l. n. 394/91, nel disciplinare le aree marine protette fa riferimento: alle aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla L.5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della L.31 dicembre 1982, n. 979 (art. 2,

si sovrappone, infatti, in una certa misura ai meccanismi di autofinanziamento individuati. Essa fa riferimento:

- ai contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- ai contributi delle regioni e degli enti pubblici;
- ai contributi e ai finanziamenti a specifici progetti;
- ai lasciti, alle donazioni e alle erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge del 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e integrazioni;
- agli eventuali redditi patrimoniali; ai i canoni delle concessioni previste dalla legge, ai proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e alle altre entrate derivanti dai servizi resi;
- ai proventi delle attività commerciali e promozionali;
- ai proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- a ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

Questo articolo, risultando oltremodo funzionale alla applicazione di meccanismi di autofinanziamento, oltre a sancire l'obbligo di pareggio del bilancio, prevede che:

- le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non siano sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio;
- le cessioni e le prestazioni di natura commerciale siano soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

La piena operatività di tale norma è di estrema importanza per l'autofinanziamento delle aree marine.

---

comma 4). Gli articoli 18 e 19 fanno riferimento esclusivamente alle aree protette marine e l'art. 36, in materia di aree marine di reperimento, individua alcune aree dove, oltre a quelle di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n.979, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine. A fronte di una simile confusione terminologica è da ritenersi applicabile l'articolo 20, in generale, alle aree protette marine, ma una sua più chiara formulazione garantirebbe gli enti gestori in ordine alla possibilità di applicare alla propria realtà alcune norme fondamentali ai fini dell'autofinanziamento.

2.3 LE FORME DI AUTOFINANZIAMENTO INDIVIDUATE

Diritti di segreteria

Descrizione generale	Per diritti di segreteria s'intendono i più comuni canoni di utenza di una AMP, ovvero i biglietti d'ingresso per l'accesso e "l'uso" dell'area marina protetta come per le immersioni, il diporto, le boe, la pesca, il *diving* e le tasse di soggiorno. Le AMP possono prevedere l'istituzione di "imposte" finalizzate, in tutto o in parte, ad azioni di conservazione della natura.
Punti di forza e debolezza	I canoni di utenza sono una prerogativa dei gestori delle AMP, nel senso che non esiste mercato né concorrenza e garantiscono introiti in base al numero dei visitatori e ai servizi offerti. Un altro aspetto positivo è che sono delle entrate raccolte direttamente dalla AMP, per cui è probabile che vengano rinvestite totalmente o in parte per la conservazione della biodiversità e comunque reinvestiti all'interno della AMP. La raccolta delle tasse implica anche costi e competenze specifici ed è necessario fornire servizi efficienti ai fruitori. Per questo le AMP devono garantirsi un budget sufficiente per coprire i costi di gestione.
Osservazioni di carattere normativo	Le diverse forme giuridiche dei soggetti gestori delle AMP, in alcuni casi, comportano difficoltà nell'esercizio della riscossione di diritti di segreteria. In diverse situazioni il Regolamento applicativo risolve le questioni pratiche ma capita sempre più spesso che tale opportunità non possa essere svolta per mancanza di chiarezza e di rapporti tra soggetto gestore e altri enti competenti. Sarebbe auspicabile la piena applicazione ai gestori delle AMP, anche in deroga al TUEL, di quanto previsto in materia di entrate dell'ente parco all'art. 16 della 394/91.
Valutazione qualitativa esperienze italiane	L'esercizio di tasse e diritti di segreteria è un'attività riconosciuta in tutte le AMP italiane. In alcuni casi è l'unico canale concreto di contatto con il territorio, in casi estremi si è verificato che l'AMP sia nota solo per l'esercizio di questa attività. In altri casi di eccellenza invece l'applicazione modulata di tasse e diritti di segreteria, a seconda dei fruitori o delle attività, risulta un vero e proprio strumento di *governance* e indirizzo delle pressioni sulle risorse marine. Sarebbe auspicabile una maggiore attenzione nell'esercizio di questa attività anche per i consistenti risvolti gestionali che comporta.

Valutazione qualitativa esperienze estere	La domanda del turismo legato alle aree marine protette continua a crescere a livello mondiale così come in luoghi e paesi specifici. Le tasse per i biglietti d'ingresso e l'uso ricreativo sono in molti casi inesistenti o di un valore ben inferiore rispetto ai servizi offerti. In altri casi generano entrate sufficienti per coprire gran parte dei costi operativi di una AMP, specialmente quando i visitatori sono numerosi e le quote da pagare relativamente alte. L'introduzione di tasse dove non esistono, o la razionalizzare dei costi del turismo nelle AMP in linea con la domanda del mercato, potrebbe generare entrate significative. Anche quando le tasse di entrata non sono ammesse dalla legge, l' AMP gode di un notevole potenziale per raccogliere fondi facendo pagare altri servizi.

Pagamenti dei fruitori

Descrizione generale	Rientra nelle facoltà della AMP l'imposizione di pagamenti per l'accesso ad aree della medesima facilmente circoscrivibili, come pure, per la fruizione di attività o attrezzature organizzate con lo scopo di divulgare i valori e le conoscenze legate all'area marina. I pagamenti più comuni dei fruitori sono quelli per i centri visita, i percorsi, l'accesso ad aree circoscritte e gli ormeggi.
Punti di forza e debolezza	Spesso il personale delle AMP è rappresentato da funzionari pubblici e da personale scientifico piuttosto che da manager con le competenze necessarie per eseguire operazioni commerciali, in questo caso risulta più efficace per la gestione dare in concessione le attività economiche agli operatori privati.
Osservazioni di carattere normativo	Anche in questa attività influisce notevolmente la diversa forma giuridica del soggetto gestore. In mancanza di Regolamento applicativo o di poca chiarezza sull'argomento, anche in questo caso sarebbe auspicabile la piena applicazione ai gestori delle AMP, in deroga al TUEL, di quanto previsto in materia di entrate dell'ente parco all'art.16 della 394/91 che alla lettera f) prevede come entrate "i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi.

Valutazione qualitativa esperienze italiane	Spesso a causa di oggettive difficoltà logistiche che impediscono fisicamente il controllo agli ingressi in aree controllate, e anche per i relativi alti costi di gestione per la riscossione dei pagamenti, questo tipologia di attività non è sfruttata come potrebbe. Nei casi in cui la riscossione è esercitata da terzi (percentuale sui biglietti dei traghetti per es.) ed è chiaramente comunicato all'utente l'utilizzo di questi proventi, questa attività è tra le più efficaci e utili per le finalità istitutive dell'AMP.
Valutazione qualitativa esperienze estere	In molti casi, le AMP gestiscono direttamente strutture preposte all'accoglienza e all'offerta di servizi come alberghi, ristoranti, e negozi all'interno di aree protette. I pagamenti dei fruitori, oltre a essere un importante strumento finanziario, permettono di gestire la domanda turistica e di evitare possibili congestioni all'interno della AMP.

Donazioni volontarie

Descrizione generale	Ai sensi dell'articolo 769 del Codice civile, la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
Punti di forza e debolezza	Il punto di forza è dato dalla immediata corrispondenza tra le finalità dell'AMP e possibili azioni oggetto di donazioni. La debolezza può essere determinata dalla difficoltà di fornire messaggi chiari e facilmente verificabili per i potenziali donatori e dalla difficoltà a garantirsi introiti fissi a lungo termine.

Osservazioni di carattere normativo	In questo caso i soggetti gestori delle AMP, anche riferendosi al TUEL, possono ricevere donazioni volontarie che però potrebbero ricadere sotto la scure del Patto di stabilità. Pertanto si auspica anche in questo caso la piena applicazione alle AMP dell'art. 16 della 394/91 che alla lettera d) prevede come entrate "i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge del 2 agosto 1982, 512, e successive modificazioni e integrazioni".
Valutazione qualitativa esperienze italiane	In Italia gran parte delle donazioni per temi e campagne legate alle finalità delle AMP sono attualmente gestite da associazioni nazionali o locali. Pertanto la valutazione delle AMP per questa attività è di scarsa attuabilità, in quanto viene ignorata una potenzialmente importante risorsa economica che potrebbe rappresentare un valore aggiunto in termini di visibilità e consenso.

Valutazione qualitativa esperienze estere	In ambito internazionale le donazioni rappresentano una delle più importanti fonti di finanziamento per la conservazione marina. La costituzione di Fondi per l'ambiente è in questi casi uno strumento essenziale per attrarre tali donazioni e per garantire finanziamenti a lungo termine, nonché un canale da utilizzare per altre fonti di reddito per la conservazione come i pagamenti degli utenti e le tasse. S'individuano tre forme di donazioni: donazioni d'imprese desiderose di sviluppare un'immagine *eco-friendly* o anche guidate da un vero senso di responsabilità ambientale; donazioni multilaterali attraverso fondazioni, ONG o organizzazioni e istituzioni governative internazionali; donazioni dei privati.

Progettazione e partnership

Descrizione generale	Per progettazione s'intende quell'attività finalizzata alla partecipazione di programmi di finanziamento di livello nazionale e internazionale, come pure, alla possibilità di creare partnership a ciò funzionali. A prescindere dalla progettazione, la partnership si può avviare con imprese private che partecipano a uno specifico programma attraverso una convenzione. In virtù del partenariato, l'ente gestore partecipa insieme a un partner a uno specifico programma, ricevendo da quest'ultimo gli strumenti finanziari per attuarlo.
Punti di forza e debolezza	Un aspetto delicato della progettazione è che il più delle volte i bandi di gara vinti garantiscono solo un finanziamento parziale del progetto in quanto si richiede che una parte dello stesso venga finanziata dal soggetto che propone. A esempio nei programmi europei come Life, il finanziamento copre il 50% o il 75% del costo totale.
Osservazioni di carattere normativo	Il punto critico per i progetti è legato alla gestione della cassa e alla possibilità di cofinanziare. Senza personale dipendente e con i limiti di gestione di bilancio, risulta praticamente impossibile, se non attraverso artifici estemporanei, partecipare a bandi. Sarebbe quindi auspicabile l'individuazione di un fondo nazionale dedicato al cofinanziamento di progetti che potrebbe permettere una sostanziale moltiplicazione delle risorse impegnate attraverso i progetti e le partnership.
Valutazione qualitativa esperienze italiane	Nonostante le oggettive difficoltà si registra un elevato livello qualitativo e quantitativo di progetti e partnership con partecipazione delle AMP italiane, spesso con iniziative avanzate e con ricadute sul territorio.

Valutazione qualitativa esperienze estere	La partnership con i settori economici è un valido strumento di autofinanziamento: l'AMP deve avere la capacità di soddisfare una domanda crescente di business, evitando al limitazioni negli obiettivi di conservazione. In poche parole, spetta all'AMP impostare i limiti delle collaborazioni con i privati. Per sollecitare lo sviluppo di questo meccanismo finanziario, dove ancora non avviene, lo Stato dovrebbe favorire il finanziamento delle imprese private attraverso specifici provvedimenti come, a esempio la defiscalizzazione per le investono nelle AMP

Attuazione di programmi di volontariato

Descrizione generale	All'interno delle AMP si possono svolgere progetti di volontariato che permettono ai partecipanti di svolgere attività concrete di conservazione, promozione e tutela delle aree marine protette.
Punti di forza e debolezza	Il volontariato implica dei costi di attuazione che riguardano principalmente le attrezzature e strumenti di lavoro, la formazione dei volontari e del personale che ne segue le attività.
Osservazioni di carattere normativo	Lo strumento più efficace per usufruire di attività di volontariato per gli enti locali italiani è sicuramente il Servizio Civile (SC). Per accedere al SC è necessario essere inseriti in appositi albi e in alcuni casi ciò non è consentito ai soggetti gestori delle AMP. Sarebbe auspicabile una semplificazione normativa per l'accesso al SC per le AMP.
Valutazione qualitativa esperienze italiane	Gran parte delle attività di volontariato sono gestite attraverso associazioni locali o nazionali, sarebbe auspicabile un coinvolgimento diretto delle AMP sia attraverso l'individuazione di attività di gestione interne che di interventi sul territorio da mettere a disposizione dei volontari.
Valutazione qualitativa esperienze estere	In diverse AMP di Paesi stranieri, le azioni di volontariato sono intese non solo come l'impiego di volontari per assistere il personale del parco nelle attività di manutenzione e conservazione così da abbattere i costi di gestione, ma anche come un meccanismo capace di generare direttamente introiti in quanto le attività di volontariato possono essere organizzate come una forma di turismo, per cui le persone pagano una quota per partecipare a progetti per la conservazione e la salvaguardia ambientale.

Attività commerciali e vendita

Descrizione generale	Lo svolgimento di attività commerciali, può avere come oggetto sia prodotti alimentari e non alimentari che servizi legati alla ricettività o alla fruizione dell'area marina. Imprese locali, come alberghi, ristoranti, negozi di souvenir e negozi di artigianato, beneficiano di un fatturato derivante dalla loro relazione geografica e commerciale con le AMP.
Punti di forza e debolezza	La collaborazioni con altri settori e con esperti di business può aiutare i gestori a identificare, sviluppare e promuovere mercati di beni e servizi all'interno delle AMP. La raccolta, trasformazione e vendita di prodotti è in grado di generare notevoli profitti e mezzi di sostentamento per le comunità locali quando però l'uso delle risorse è sostenibile e rispettoso dei target di conservazione ambientale.
Osservazioni di carattere normativo	Ai sensi del quadro normativo vigente risulta difficoltoso per gli Enti gestori delle AMP lo svolgimento di attività di commercializzazione. Per questo, sarebbe auspicabile, anche in questo caso, l'applicazione dell'art. 16 della legge n. 394/91. Costituiscono entrate degli Enti Parco i proventi delle attività commerciali e promozionali. Inoltre, le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa, ma sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Valutazione qualitativa esperienze italiane	Le attività di commercio esercitate dalle AMP, dirette o indirette attraverso società cooperative, sono al di sotto delle potenzialità che potrebbero derivare attraverso un'azione mirata di marketing professionale che potrebbe risultare molto remunerativa anche e soprattutto sui temi legati alle finalità istituzionali dell'AMP.
Valutazione qualitativa esperienze estere	Vi è la necessità di estendere la gamma di prodotti e servizi disponibili e di migliorare il legame tra prezzi e disponibilità dei consumatori a pagare.

Licenze d'uso di marchi

Descrizione generale	Per licenze d'uso di marchi s'intende la possibilità per le AMP di registrare un proprio marchio, da concedere, successivamente in licenza d'uso a soggetti terzi.
Punti di forza e debolezza	La gestione del rilascio di un marchio di qualità è uno straordinario strumento di indirizzo delle politiche e di governance. Il punto di debolezza per le AMP risiede nelle limitate capacità di controllo e monitoraggio degli utilizzatori del marchio con il rischio di compromettere l'autorevolezza del marchio stesso.
Osservazioni di carattere normativo	Il comma 4 dell'art. 14 della 394/91 nella sua semplicità è estremamente chiaro. Purtroppo per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, sono intervenute interpretazioni che stanno limitando fortemente l'utilizzo del marchio per le AMP. Sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore del Ministero dell'Ambiente sulle modalità di utilizzo, ai sensi della normativa vigente.
Valutazione qualitativa esperienze italiane	In alcuni casi il marchio è stato utilizzato in modo efficace per le finalità istitutive, in altri casi si riscontra un utilizzo più di carattere "politico" di questo strumento di sostegno al territorio. Andrebbero individuati degli standard minimi a carattere nazionale per assicurare omogeneità.
Valutazione qualitativa esperienze estere	La licenza d'uso di marchi è un efficace strumento di finanziamento anche perché capace di aumentare il valore aggiunto del territorio. Permette di ripartire i benefici delle attività e delle iniziative imprenditoriali e di offrire ai visitatori e ai consumatori in generale, un prodotto o un servizio di qualità, naturale e autentico e rispettoso dell'ambiente. L'uso del marchio implica un impegno degli imprenditori in termini di qualità e rispetto dell'ambiente e del territorio.

Concessioni per servizi e prodotti

Descrizione generale	Le concessioni implicano il pagamento a operatori privati di canoni per ottenere il diritto di svolgere attività commerciali e di fornire servizi ai visitatori all'interno della AMP. In generale secondo la legislazione, con la concessione, il concessionario (un soggetto privato) acquista il diritto d'uso del bene e la facoltà di escludere i terzi dal diritto di godere del medesimo.
Punti di forza e debolezza	Il sistema delle concessioni è un meccanismo di autofinanziamento sicuramente efficace nella misura in cui postula per i concessionari rigidi criteri ambientali e prevede multe e sanzioni per il mancato rispetto di tali criteri.

Osservazioni di carattere normativo	La parte economicamente più consistente per le AMP italiane riguarda le concessioni demaniali, che tuttavia non dipendono dalle AMP. Sarebbe quindi auspicabile il passaggio in gestione alle AMP delle parti demaniali di pertinenza, sia per la riscossione dei relativi canoni, sia per una gestione più vicina alle finalità dell'AMP. Si tratta di una possibilità prevista dalle leggi di riferimento, che, però, non risulta applicata.
Valutazione qualitativa esperienze italiane	L'unica forma di concessione applicata nelle AMP italiane è quella del rilascio del marchio trattata in altra parte.
Valutazione qualitativa esperienze estere	Le aree protette possono garantirsi dei ricavi significativi dalle concessioni nella misura in cui riescono a estendere la possibilità di ottenerle a un significativo numero di operatori privati. In questo modo, infatti, userebbero la concorrenza per stabilire i prezzi delle concessioni che aumenterebbero. Alcuni paesi hanno adottato un sistema in cui le concessioni sono assegnate al miglior offerente in una vendita d'asta al fine di massimizzare i ricavi. In un rilevante numero di casi il costo delle concessioni risulta essere troppo basso rispetto ai potenziali ricavi, sia perché il prezzo delle concessioni è stato stabilito molto tempo fa senza essere stato poi regolato dal tasso di inflazione o perché le concessioni vengono concesse in base a relazioni di potere e interessi politici, piuttosto che in base a regole di mercato o ai canoni eco-friendly degli operatori.

PES, pagamenti per servizi ecosistemici

Descrizione generale	La conservazione della biodiversità è sempre più giustificata in termini di servizi ecosistemici (ES). Validi esempi relativi ai servizi offerti dall'ecosistema marino includono: cibo e raccolta di materiale biologico utilizzato non a scopo alimentare; mantenimento della composizione chimica di atmosfera e oceano; azione sul clima; prevenzione da inondazioni ed eventi climatici straordinari; rimozione di sostanze inquinanti attraverso biorimediazione; resilienza e resistenza; biogenesi; cicli bio e geo-chimici; sequestro del carbonio, ecc. L'implementazione dei pagamenti dei SE (PES) comporta dunque la trasformazione dei beni e servizi pubblici in nuovi prodotti di mercato, i PES si reggono, infatti, su due principi di fondo, "provider gets": coloro che forniscono servizi ambientali sono remunerati e "user pays": coloro che traggono benefici ambientali pagano per utilizzarli. La struttura base di un progetto d'implementazione di un PES prevede di attivare un meccanismo finanziario, a volte indotto tramite un intervento pubblico di assegnazione dei diritti di proprietà o un intervento regolativo, attraverso il quale da un lato si trasforma il servizio ambientale in un vero e proprio prodotto creandone il mercato, e dall'altro si riconosce il diritto al produttore di chiedere il rispettivo prezzo al consumatore del bene.
Punti di forza e debolezza	Le aree protette producono molti beni e servizi di alto valore economico ma questi servizi non sono pienamente compresi, identificati e apprezzati. Per questo il mercato li sottovaluta con una conseguente mancanza di incentivi alla loro conservazione. Se i PES non implicano un'adeguata compensazione per i ES che possono offrire, i potenziali "venditori" del servizio non hanno motivazioni sufficienti per comportarsi in un modo virtuoso.

Osservazioni di carattere normativo	Per l'operatività di questi meccanismi occorrono molteplici strumenti, di carattere finanziario e di mercato. Allo stato attuale risulta necessario, anche sulla base delle normative disponibili, sperimentare alcuni di questi meccanismi, per fornire al Legislatore gli elementi esperienziali che rappresentano il necessario substrato alla definizione noramtiva.
Valutazione qualitativa esperienze italiane	I PES già diffusi in molte aree di foresta tropicale, in particolare in America Centrale, non sono stati ancora documentati in nessun Paese del Bacino Mediterraneo.

Valutazione qualitativa esperienze estere	Anche se il pagamento per i servizi eco- sistemici è ancora per lo più un'esperienza circoscritta ad alcune realtà, comincia a essere riconosciuto dalla legislazione nazionale di alcuni paesi (ad esempio in Albania e in Colombia) e dalle istituzioni finanziarie multilaterali (ad esempio la Banca Mondiale).

Bioversity offsets, compensazioni per danni ambientali

Descrizione generale	I *bioversity offsets* sono le compensazioni per l'impatto ambientale causato da grandi opere, infrastrutture, sistemi produttivi di compagnie private, in generale causato dall'attività umana. Gli offsets prevedono un processo compensativo nel luogo dove si è provocato il danno ambientale o in un luogo esterno ad esso. Gli offsets rientrano in un sistema atto a penalizzare chiunque danneggi l'ambiente e a ricompensare quanti invece lo difendono.
Punti di forza e debolezza	La bio-compensazione come sistema standardizzato simile al mercato delle emissioni di carbonio appare di difficile attuazione in quanto gli mancherebbe un "comune denominatore" come la CO2. Alcuni dei responsabili europei del sistema di scambi di emissioni concordano nel dubitare che qualcosa di tanto complesso come la biodiversità possa tradursi in un prezzo ed essere oggetto di mercato.

Osservazioni di carattere normativo	Questo strumento viene usato sia a livello internazionale, come nel caso degli *offsets* del carbonio previsti dal Protocollo di Kyoto, che a livello comunitario, ai sensi della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale e della direttiva 1992/43/CE, c.d. Habitat.
Valutazione qualitativa esperienze italiane	Anche in questo caso il ruolo delle AMP viene sostituito dagli altri enti locali o altre autorità nazionali. Attualmente, il riconoscimento del ristoro del danno è affidato agli uffici legali di alcune associazioni senza un'adeguata azione di sistema.
Valutazione qualitativa esperienze estere	Esistono diversi esempi di applicazione degli offset legati alle emissioni di CO2, mentre le bio-compensazioni risultano essere ancora uno strumento non standardizzato spesso inteso come un accordo volontario che riguarda singoli casi particolari.

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il presente studio ha inteso mettere in evidenza le ampie possibilità per le aree marine protette di finanziare le proprie attività con meccanismi che vanno al di là del finanziamento ordinario, al tempo stesso pone l'accento sulle criticità derivanti dell'attuale quadro di riferimento rispetto alla possibilità di percorrere tali canali di autofinanziamento.
In sede conclusiva é opportuno porre l'accento sulle debolezze del quadro normativo con l'intento di fornire alcune indicazioni utili ai decisori politici per migliorare le possibilità di gestione delle aree marine protette e consentire loro di svolgere i compiti fondamentali di tutela e valorizzazione a cui sono preposte.
A livello generale, occorre ribadire che:

- il finanziamento ordinario non è sufficiente a garantire lo svolgimento delle attività di tutela e valorizzazione cui le aree marine sono preposte;
- la natura degli enti preposti alla gestione delle aree marine è eccessivamente variegata. A tale eterogeneità si va ad aggiungere l'incertezza derivante da un affidamento di gestione temporaneo;
- gli enti gestori non possono, in via generale, sostenere le spese per le risorse umane con le somme trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale limitazione impedisce la disponibilità di risorse umane idonee alle svolgimento delle funzioni assegnate alle aree marine protette;
- le modalità di assegnazione delle risorse ordinarie alle aree marine non è standardizzata, generando, in tal modo, ulteriore incertezza sulle previsioni di entrata;
- la programmazione e il finanziamento della gestione con cadenza annuale impediscono una gestione di medio/lungo termine delle aree marine protette, necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione;
- le possibilità di finanziamento offerte dai fondi comunitari per la tutela della biodiversità sono scarsamente utilizzate per la realizzazione di progetti e attività di interesse delle aree marine protette;
- non esiste una programmazione concertata relativa alle aree marine protette tra lo Stato e gli enti territoriali, capace di razionalizzare le opportunità di finanziamento straordinarie reperibili ai diversi livelli di governo del territorio.

Per questo, è auspicabile:

- uniformare la natura degli enti gestori delle aree marine protette (si suggerisce la natura di consorzio misto a prevalente partecipazione pubblica) e assegnare a essi personalità giuridica e autonomia imprenditoriale;
- adottare un affidamento della gestione a medio/lungo termine, che offra la necessaria stabilità ai soggetti gestori, prevedendo, piuttosto, meccanismi di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza di gestione con cadenze prestabilite. Da questo punto di vista risulta fondamentale lo strumento dello convenzione di affidamento;
- abolire l'articolo 8 dalla legge 31 luglio 2002, n. 179, che vieta il finanziamento delle spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette, con i fondi trasferiti dal Ministero dell'Ambiente;
- inserire i fondi per le aree marine protette sia tra le spese rimodulabili che in quelle obbligatorie, come avviene per i Parchi nazionali;
- adottare un sistema standardizzato per il riparto e il trasferimento annuale dei fondi erariali, di concerto con i soggetti gestori delle aree marine;
- adottare una programmazione almeno triennale degli indirizzi generali, delle priorità, delle attribuzioni economico-finanziarie, degli obiettivi e delle azioni di interesse delle aree marine. Tale programma dovrebbe essere adottato con

modalità tali da garantire la partecipazione degli enti territoriali interessati, oltre che degli enti gestori delle aree marine;

- prevedere strumenti di programmazione e gestione delle aree marine protette, che ne consentano il monitoraggio e la valutazione con una cadenza per lo meno triennale;
- razionalizzare e ottimizzare, mediante uno strumento di sistema che coinvolga i diversi livelli di governo interessati, le risorse finanziarie di origine comunitaria che possono essere destinate alle aree marine protette;
- creare una maggiore sinergia tra le aree marine protette e i siti Natura 2000 a mare.

Il quadro normativo di riferimento dovrebbe essere razionalizzato e snellito. Si fa riferimento in particolare alle diverse e numerose categorie di aree marine protette potenzialmente individuabili (oltre alle aree marine protette, vi sono i parchi sommersi, i parchi nazionali con estensione a mare, i santuari marini, i siti natura 2000 a mare, le oasi blu, le riserve marine regionali e le zone di tutela biologica), che andrebbero riviste per garantire una efficace gestione marino costiera, e all'iter amministrativo stabilito per l'istituzione delle aree marine, per l'emanazione dei regolamenti, per l'approvazione del piano di gestione.

Riguardo ai singoli meccanismi di autofinanziamento selezionati, di cui il presente studio opera una puntuale valutazione – in misura particolare rispetto alle potenzialità di applicazione da parte delle aree marine protette italiane – e ne ricostruisce il quadro normativo di riferimento attuale, occorre ribadire come una migliore formulazione dell'articolo 20 della legge 394/1991 - che costituisce una clausola di rinvio alla disciplina dei parchi nazionali- rappresenti una condizione importante per la loro diffusione.

Infatti, l'applicazione delle norme vigenti per i parchi nazionali alle aree marine protette, per quegli aspetti non disciplinati espressamente, come, proprio, le forme di finanziamento, consentirebbe il superamento di taluni degli ostacoli alla diffusione dei meccanismi di autofinanziamento che la ricostruzione del quadro normativo ha messo in evidenza. Si fa riferimento, in particolare, all'articolo 16 (entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali), all'articolo 7 (misure di incentivazione), agli articoli 2, comma 9, e 14, comma 4, in relazione all'uso del proprio nome e del proprio emblema, della l. n. 394/1991.

Per questo occorre:

- fornire una interpretazione precisa dell'articolo 20, dove sia chiarito come il riferimento ai parchi marini comprenda tutte le categorie di aree marine protette individuate dalle norme di riferimento;
- oppure emendare l'articolo 20 per migliorarne la formulazione e l'operatività del rinvio alle norme di interesse.

Nel dettaglio dei singoli meccanismi di autofinanziamento selezionati, si osserva quanto segue.

Corrispettivi per attività consentite e diritti di segreteria → La disciplina di riferimento dovrebbe garantire contemporaneamente una certa omogeneità tra le attività che devono essere vietate e che possono essere consentite e una valutazione delle attività ammissibili adeguata alle reali esigenze di tutela dell'area marina protetta. A tali fini, la normativa nazionale dovrebbe individuare le attività vietate tout court, perché indubitabilmente incompatibili con le finalità di tutela, da quelle potenzialmente ammissibili. Inoltre, sarebbe opportuno che l'individuazione delle attività consentite nelle diverse aree marine protette (a seconda delle zone interessate) venisse svolta sulla base di una specifica valutazione della vulnerabilità dell'ecosistema di riferimento rispetto ai potenziali impatti da esse derivanti e, quindi, fosse proporzionata alle reali esigenze di tutela. L'opportunità di tale valutazione dovrebbe essere monitorata e aggiornata secondo una cadenza prestabilita (la medesima degli strumenti di programmazione e di gestione) e, comunque, al variare delle condizioni di riferimento.

Sarebbe opportuno, inoltre, snellire l'iter burocratico richiesto per l'individuazione della disciplina concreta da applicare nell'ambito dell'area marina protetta. A tali fini, il decreto istitutivo ne potrebbe determinare le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti. Il regolamento di esecuzione e organizzazione potrebbe invece definirne la disciplina di organizzazione e il piano di gestione, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area. Tali strumenti di gestione dovrebbero essere oggetto di monitoraggio e aggiornamento con una cadenza almeno triennale.

Tasse → Anche alla luce della riforma in senso federale attualmente in corso, sarebbe auspicabile che i consorzi di gestione delle aree marine protette fossero legittimati all'imposizione di tasse inerenti ai servizi resi. A tali fini, si dovrebbero estendere le disposizioni del d.lgs. 267/2000 (TUEL) in materia (art. 149) agli enti gestori. Si dovrebbero sollecitare i diversi livelli di governo competenti, alla previsione di tasse i cui proventi vengano devoluti in tutto o in parte alle finalità di gestione delle aree marine protette.

Progettazione e partnership → La partecipazione ai bandi per il finanziamento di attività e progetti richiede la disponibilità di risorse umane idonee, che possano dedicare il tempo dovuto ai progetti. La maggior parte dei fondi comunitari richiede una copertura parziale del budget di progetto. Ciò, per strutture deboli sotto il profilo finanziario, può comportare difficoltà ai fini della partecipazione. Sarebbe, quindi, opportuno:

- garantire agli enti gestori un organico sufficiente anche allo svolgimento di tali attività;
- creare strutture di supporto all'attività di *fund raising* per l'intercettazione dei diversi canali di finanziamento disponibili;
- incentivare l'adozione di strumenti (accordi, convenzioni) utili alla creazione di partenariati, anche con i soggetti privati, per la partecipazione ai programmi di finanziamento;
- assegnare priorità a tali enti nella concessione di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali;
- prevedere meccanismi di sostegno da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la copertura parziale dei costi di finanziamento richiesti dai principali programmi comunitari.

Pagamenti dei fruitori → L'applicazione di questo meccanismo di autofinanziamento è condizionata, come si è visto, da molteplici fattori, che riguardano principalmente sia la natura dell'ente gestore, che, a seconda del tipo di pagamento richiesto, la disciplina delle attività consentite, delle attività commerciali e dei beni pubblici di interesse dell'area marina (demaniali e patrimoniali, disponibili e indisponibili, di titolarità propria o di altro ente). Sarebbe utile sancire, in via generale, la possibilità per gli enti gestori delle aree marine protette di finanziarsi mediante i pagamenti versati per i servizi resi dalla medesima e di detrarre l'IVA sugli acquisti.

Licenze d'uso di marchi → Non si rinvengono ostacoli normativi alla possibilità di un ente gestore di un'area marina protetta di registrare un proprio marchio per la commercializzazione di prodotti e l'erogazione di servizi connotati da un elevato livello di qualità e connessi, in qualche misura, ai valori di tutela che contraddistinguono l'area medesima. Sarebbe, dunque, opportuno favorire e sostenere tale meccanismo di autofinanziamento. Ciò può avvenire mediante una previsione di carattere generale che garantisca agli enti gestori delle aree marine protette l'uso del proprio nome e del proprio emblema e la possibilità di registrare il marchio dell'area stessa (di regola, marchio collettivo di prodotti e/o servizi) e di concederne l'uso in licenza a terzi a fronte del pagamento di un corrispettivo. Si potrebbero, inoltre, elaborare apposite linee guida per sostenere le aree marine in tale percorso.

Concessioni per servizi e prodotti → I beni demaniali possono rappresentare un'importante fonte di finanziamento per gli enti gestori delle aree marine protette, basti pensare ai proventi delle concessione demaniali. Per questo è importante che:

- i beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta facciano parte della medesima;
- i beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree marine protette possano essere concessi in uso esclusivo ai soggetti gestori per le finalità della gestione dell'area. A tali fini, i beni demaniali prossimi alla costa non legittimamente occupati (la distanza suggerita è di 150 m) dovrebbero essere concessi in uso esclusivo e gratuito agli enti gestori che ne facciano richiesta per le finalità istitutive;
- i canoni delle concessioni demaniali marittime ricadenti nelle aree marine protette siano imputati in tutto o in parte nel

bilancio degli enti gestori.

Per garantire una maggiore certezza ai procedimenti relativi ai beni demaniali di iniziativa dell'ente gestore è necessario individuare un termine entro il quale operi il silenzio assenso delle diverse pubbliche amministrazioni coinvolte (si suggerisce il termine di 60 giorni).

Si evidenzia come anche la riforma in senso federalista attualmente in atto presenti profili di interesse in ordine alla concessione e alla gestione dei beni demaniali e dei beni patrimoniali disponibili e indisponibili.

Attività commerciali → Come la ricostruzione della normativa applicabile ha messo in evidenza, sono molteplici le condizioni da considerare ai fini dello svolgimento di attività commerciali da parte dell'ente gestore di un area marina protetta. In particolare, risulta significativa la natura dell'ente gestore, sia in ordine alla possibilità di svolgere o meno direttamente tali attività, che in ordine all'applicazione della disciplina sull'IVA e sul commercio. Ugualmente condizionata risulta la possibilità di costituire, a tali fini, una società ad hoc. Per questo occorre stabilire la possibilità per l'ente gestore di finanziarsi mediante lo svolgimento di attività commerciali. Si dovrebbe prevedere, inoltre:

- l'applicazione della normativa sull'IVA a tali attività, anche a quelle sottratte alla disciplina del commercio;
- la possibilità per l'ente gestore di affidare lo svolgimento di attività commerciali ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi o ad altri soggetti di natura privata che presentino un'idonea proposta progettuale.

Donazioni volontarie → Le donazioni possono rappresentare una fonte di finanziamento per gli enti gestori delle aree marine protette. A tali fini occorre sancire in via generale la possibilità di registrare tali donazioni nel sistema contabile dell'ente gestore.

Market based instruments (MBI) → Sono molteplici i MBI applicabili per la protezione della biodiversità, tra cui i PES, ai quali possono essere ricondotti anche i meccanismi di compensazione. Per l'operatività di questi meccanismi occorrono molteplici strumenti, di carattere finanziario, regolatorio e di mercato. Allo stato dell'arte risulta necessario, anche sulla base delle normative a oggi disponibili, sperimentare alcuni di questi meccanismi, per fornire al Legislatore gli elementi esperienziali che rappresentano il necessario substrato per la costruzione del corpus normativo.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV. (2000) Financing Protected Areas Task Force of the World Commission on Protected Areas (WCPA) of IUCN, in collaboration with the Economics Unit of IUCN – FINANCING PROTECTED AREAS - IUCN, Gland, - Switzerland and Cambridge, UK. viii + 58pp
- AA.VV. (1998) Task Force on Economic Benefits of Protected Areas of the World - Commission on Protected Areas (WCPA) of IUCN, in collaboration with the Economics Service Unit of IUCN - Economic values of protected areas: guidelines for protected area managers. Iucn, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. xii+52pp
- AA.VV. (2001) WWF – Guide to conservation finance
- AA.VV. (2010) Financing Natura 2000: financing needs and socio-economic benefits resulting from investment in the network. Background Paper for the Stakeholder Conference on Financing Natura 2000 15th and 16th of July 2010
- AA.VV. (2006) Actes de l'atelier Aires marines protégées de Méditerranée: financements et valeur économique - 4ème Atelier MEDPAN 22-24 Juin
- AA.VV. (2007) "Come sta andando la tua area marina protetta?"Manuale di indicatori sociali e naturali per la valutazione dell'efficacia gestionale delle aree marine protette.
- AA.VV. The Vietnam MAB National Committee. Valuation of the mangrove ecosystem in Can Gio Mangrove Biosphere Reserve, Vietnam. Final Report
- Anker H.T., (2000) The Polluter Pays Principle: Problems and Issues Related to Biodiversity, in Anker H.T., Basse E.M. (eds), Land Use and Nature Protection: Emerging Legal Aspects, Copenhagen
- Athanas, A., Vorhies, F., Ghersi, F., Shadie, P. and Shultis, J. (2001) Guidelines for financing protected areas in east Asia. IUCN, Gland,Switzerland and Cambridge, UK. xii + 96pp
- Belfiore S., Cicin-Sain B. (2005) Linking marine protected areas to integrated coastal and ocean management: A review of theory and practice
- Bowles L., Bowles D., Clark D., Guerin-McManus M., (1998) *Economic incentives and legal tools for private sector conservation*, in *Duke Environmental Law & Policy Forum*, vol. 8
- Bräuer I., Müssner R., Marsden K. (Ecologic), Oosterhuis F. (IVM),. Rayment M (GHK), Miller C., (IEEP), Dodoková A. (CEI), (2006) *The Use of Market Incentives to Preserve Biodiversity, Final Report*
- Carter W.D (2003) Protected Areas In Marine Resource Management: Another Look At The Economics And Research Issues "Ocean & Coastal Management" 46 439–456
- Commissione europea, (2008) *L'economia degli ecosistemi e della biodiversità*, Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
- Comunicazione della Commissione, Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 — e oltre. Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano, COM (2006) 216 definitivo
- Comunicazione della Commissione del Parlamento Europeo al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato Delle Regioni, Soluzioni per una visione e un obiettivo dell'UE in materia di biodiversità dopo il 2010, COM (2010) 4 definitivo

- Comunicazione della Commissione, La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020, COM (2011) 244 definitivo
- Depondt & Green (2006) Investigating the potential for marine resources protection through environmental service markets: an exploratory study form la paz, mexico
- Eckerberg K., Joas M., (2004) Multilevel Environmental Governance: A Concept under Stress?, in Local Environment, vol. 9
- Elsie R., Andrew N., Nicole E. (2006) A willingness to pay study for park fees: quill/boven national park steustatius marine park st eustatius, netherlands Antilles
- Emerton L., Bishop J. and Thomas L. (2006) Sustainable financing of protected areas: a global review of challenges and options. IUCN, gland, switzerland and cambridge, uk. 97pp.
- Emerton L., Bishop J., Thomas L. Sustainable Financing of Protected Areas. A global review of challenges and options IUCN
- Forest Trends, The Katoomba Group, and UNEP (2008) Payments for ecosystem services: gettin started
- Fromond L., Simila J., Suvantola L., (2009) Regulatory Innovations for Biodiversity Protection in Private Forests - Towards Flexibility, in Journal of Environmental Law, vol. 21
- Gunningham N., Grabosky P., Sinclair D., (1998) Smart Regulation: Designing Environmental Policy, OUP, Oxford
- Horne P., (2008) Use of Choice Experiments in Assessing the Role of Policy Instruments in Social Acceptability of Forest Biodiversity Conservation in Southern Finland, in Birol E., Koundouri P. (eds), Choice Experiments Informing Environmental Policy: A European Perspective, Edward Elgar, Cheltenham
- Kelleher G. (1999) Guidelines for Marine Protected Areas. World Commission on Protected Areas of The World Conservation Union. Series Editor: Adrian Phillips Series No. 3.
- Koteen S. (2004) Financing species conservation: a menu of options - Washington, D.C.: WWF Center for Conservation Finance
- Lopez A., Jimanez Caballero S. (2006) Sustainable Financing Sources for Protected Areas in the Mediterranean
- Marino D. (2011) Le Aree Marine Protette Italiane. Stato, Politiche, Governance. Roma. Franco Angeli editore
- OECD, Environmentally Harmful Subsidies: Challenges for Reform, OECD, (2005), Paris.
- OECD, Handbook of Incentive Measures for Biodiversity: Design and Implementation, OECD, (1999), Paris.
- OECD, Report on Implementation of the 2004 Council Recommendation on the Use of Economic Instruments in Promoting the Conservation and Sustainable Use of Biodiversity, ENV/EPOC/GSP/BIO(2008)1/FINAL, OECD, (2008), Paris.
- OECD, The Recommendation of the Council on the Use of Economic Instruments in Promoting the Conservation and Sustainable Use of Biodiversity, C(2004)81, OECD, 2004, Paris.
- Ornat L.A., Caballero S.J (2006) Sustainable financing sources for protected areas in the Mediterranean – SEVILLE
- Philipps A. (2000) Financing protected areas, Guidelines for protected areas managers. Best practice protected areas guidelines series No. 5, IUCN
- Pomeroy R., Parks J., Watson L. (2004). How is your MPA doing? A Guidebook of Natural and Social Indicators for Evaluating Marine Protected Area Management Effectiveness. (IUCN, WWF, Gland and the US NOAA: Gland and Cambridge).
- Ruhl J.B., Gregg R.J., (2001) Integrating Ecosystem Services into Environmental Law: A Case Study of Wetlands Mitigation Banking, in Stanford Environmental Law journal, vol. 20

- Spergel B. (2004) Financial solutions for a secure and sustainable future - The Hague Conference on Environment, Security and Sustainable Development - Peace Palace, The Hague, 9-12 May
- Spergel B., Moye M. (2004) Financing marine conservation: a menù of option – WWF
- Sukhdev P. (2010) L'economia degli ecosistemi e della biodiversità (TEEB) Relazione intermedia. Commissione Europea
- Vallarola F. (a cura di)(2009) Aree protette costiere e marine: pianificazione e forme di finanziamento. Atti dei Seminari AIDAP, Area Marina Protetta Torre del Cerrano
- Varghese G. Public private partnerships in South African National Parks: The rationale, benefits and lessons learnt. The second international responsible tourism conference Academic Paper Submission South African National Parks (SANParks)
- Verweij P. A., De Man M. (2005) We cannot afford more biodiversity loss: the urgency of protected areas financing. A report commissioned by Greenpeace International